

Bruxelles, 17 maggio 2023  
(OR. en)

9305/23

---

---

**Fascicolo interistituzionale:  
2022/0066(COD)**

---

---

**JAI 630  
FREMP 147  
COHOM 111  
COPEN 158  
EDUC 164  
MIGR 168  
SOC 321  
ANTIDISCRIM 49  
GENDER 51  
JEUN 89  
CODEC 886**

**NOTA**

---

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Comitato dei rappresentanti permanenti/Consiglio
Oggetto:	Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica – Orientamento generale

---

1. L'8 marzo 2022 la Commissione ha licenziato una proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica. La proposta, basata sulla convenzione di Istanbul, sancisce nel diritto dell'UE norme minime per configurare come reato determinate forme di violenza di genere; migliorare l'accesso alla giustizia, la protezione e l'assistenza alle vittime; migliorare il coordinamento e la cooperazione tra le autorità competenti degli Stati membri; disporre misure di prevenzione efficaci con riguardo alla violenza contro le donne e alla violenza domestica.

2. Al Parlamento europeo, la commissione per i diritti delle donne e l'uguaglianza di genere (FEMM) e la commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (LIBE) sono congiuntamente responsabili della proposta. Le correlatrici sono Frances Fitzgerald (PPE) per la commissione FEMM e Evin Incir (S&D) per la commissione LIBE.
3. In sede di Consiglio, il gruppo "Cooperazione giudiziaria in materia penale" (COPEN) ha avviato la prima lettura della proposta, per la quale sono state necessarie nove riunioni del gruppo COPEN e che si è conclusa nell'ottobre 2022. Nella riunione del gruppo COPEN del 23 novembre 2022 è stato presentato un parere del servizio giuridico del Consiglio.
4. Da gennaio 2023 il gruppo COPEN ha proseguito l'esame della proposta sulla base di una serie di versioni rivedute presentate dalla presidenza, che tenevano conto delle osservazioni presentate dalle delegazioni. Dopo sette riunioni del gruppo COPEN, nella riunione dei consiglieri GAI del 15 maggio 2023 la presidenza ha concluso che era stato raggiunto un accordo a livello tecnico sul testo della proposta, riveduto dalla presidenza stessa, che figura nell'allegato della presente nota.
5. Alla luce di quanto precede,
  - si invita il Comitato dei rappresentanti permanenti a:
    - confermare l'accordo sul testo della proposta di direttiva riportato nell'allegato della presente nota; e
    - raccomandare al Consiglio di raggiungere un orientamento generale sul testo;
  - si invita il Consiglio a:
    - raggiungere un orientamento generale sul testo che figura nell'allegato della presente nota, che costituirà la base dei negoziati con il Parlamento europeo nel quadro della procedura legislativa ordinaria (articolo 294 TFUE).

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 82, paragrafo 2, e l'articolo 83, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo<sup>1</sup>,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

- (1) Scopo della presente direttiva è fornire un quadro giuridico generale in grado di combattere efficacemente la violenza contro le donne e la violenza domestica in tutta l'Unione. A tal fine essa rafforza e introduce misure riguardanti: la definizione dei reati e delle pene irrogabili, la protezione delle vittime e l'accesso alla giustizia, l'assistenza alle vittime, la prevenzione, il coordinamento e la cooperazione.

---

<sup>1</sup> GU C [...] del [...], pag. [...].

- (2) La parità tra donne e uomini e la non discriminazione sono valori e diritti fondamentali dell'Unione sanciti rispettivamente dall'articolo 2 del trattato sull'Unione europea e dagli articoli 21 e 23 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (la "Carta"). La violenza contro le donne e la violenza domestica minacciano questi stessi principi e minano il diritto di donne, ragazze e bambine all'uguaglianza in ogni ambito di vita.
- (3) La violenza contro le donne e la violenza domestica violano diritti fondamentali sanciti dalla Carta come il diritto alla dignità umana, il diritto alla vita e all'integrità della persona, la proibizione di pene o trattamenti inumani o degradanti, il diritto al rispetto della vita privata e familiare, la protezione dei dati di carattere personale e i diritti del minore.

- (4) [...] **Le disposizioni della** presente direttiva **afferenti ai diritti delle vittime** [...] **dovrebbero** applicarsi a **tutte le vittime di** condotte criminose consistenti in atti di violenza contro le donne o violenza domestica, penalmente rilevanti ai sensi del diritto dell'Unione o nazionale. Tali condotte includono i reati definiti nella presente direttiva, vale a dire [...] le mutilazioni genitali femminili, la condivisione non consensuale di materiale intimo o manipolato, lo stalking online, le molestie online, l'istigazione alla violenza o all'odio online, e le condotte criminose contemplate da altri **atti** [...] dell'Unione, in particolare le direttive 2011/36/UE<sup>2</sup> e 2011/93/UE<sup>3</sup> del Parlamento europeo e del Consiglio che definiscono i reati di sfruttamento sessuale dei minori e tratta di esseri umani a fini di sfruttamento sessuale. Nella definizione di violenza contro le donne rientrano infine alcuni reati previsti dagli ordinamenti nazionali. Si pensi ad esempio al femminicidio, **allo stupro**, alle molestie sessuali, all'abuso sessuale, allo stalking, ai matrimoni precoci e forzati, all'aborto forzato, alla sterilizzazione forzata e a diverse forme di violenza online, come le molestie sessuali online, il cyberbullismo o la ricezione non richiesta di materiale a contenuto sessualmente esplicito. La violenza domestica è una forma di violenza che può configurare reato specifico ai sensi del diritto nazionale o rientrare tra i reati commessi all'interno della famiglia o del nucleo familiare, o tra coniugi o ex coniugi.

---

<sup>2</sup> Direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime (GU L 101 del 15.4.2011, pag. 1).

<sup>3</sup> Direttiva 2011/93/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, e che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI del Consiglio (GU L 335 del 17.12.2011, pag. 1).

- (5) Le misure stabilite dalla presente direttiva sono state concepite per rispondere alle esigenze specifiche delle donne, delle ragazze e delle bambine, in quanto vittime per antonomasia delle forme di violenza ivi contemplate, segnatamente la violenza contro le donne e la violenza domestica. [...] Tuttavia [...] anche altre persone [...] **sono** oggetto di queste forme di violenza e dovrebbero **quindi altresì** beneficiare [...] **delle stesse misure che la direttiva prevede per le vittime**. Il termine "vittima", pertanto, dovrebbe riferirsi a chiunque, indipendentemente dal [...] genere, **e, salvo indicazione specifica contenuta in una determinata disposizione, tutte le vittime dovrebbero beneficiare dei diritti connessi alla protezione delle vittime nonché dell'accesso alla giustizia, dell'assistenza alle vittime e della prevenzione.**
- (6) A causa della loro vulnerabilità, i minori che assistono ad atti di [...] violenza domestica [...] **possono subire** un danno emotivo diretto che incide sul loro sviluppo. **In tal caso, i [...]** minori [...] dovrebbero [...] beneficiare di misure di protezione mirate.
- (7) La violenza contro le donne è una manifestazione persistente della discriminazione strutturale nei confronti delle donne derivante da rapporti di potere storicamente iniqui tra la donna e l'uomo. È una forma di violenza di genere che gli uomini infliggono principalmente a donne, ragazze e bambine. [...]

- (8) La violenza domestica è un grave problema sociale che spesso resta nascosto. Può portare a gravi traumi psicologici e fisici, con pesanti conseguenze, poiché l'autore del reato è generalmente una persona nota alla vittima e di cui questa dovrebbe potersi fidare. Questo tipo di violenza può assumere varie forme: fisiche, sessuali, psicologiche ed economiche. La violenza domestica prescinde dal fatto che chi la commette conviva o abbia convissuto con la vittima.
- (9) Alla luce delle specificità connesse a questi tipi di reati, è necessario stabilire un complesso di norme che affrontino il problema persistente della violenza contro le donne e della violenza domestica in modo mirato e rispondano alle esigenze specifiche delle vittime di violenza. Le disposizioni vigenti a livello dell'Unione e nazionale si sono rivelate insufficienti a combattere e prevenire efficacemente la violenza contro le donne e la violenza domestica. In particolare le direttive 2011/36/UE e 2011/93/UE vertono essenzialmente su forme specifiche di tale violenza, mentre la direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>4</sup> stabilisce il quadro generale per le vittime di reato. Pur contemplando alcune garanzie per le vittime della violenza contro le donne e della violenza domestica, essa non è stata concepita per affrontarne le esigenze specifiche.

---

<sup>4</sup> Direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI (GU L 315 del 14.11.2012, pag. 57).

(10) La presente direttiva sostiene gli impegni internazionali assunti dagli Stati membri per combattere e prevenire la violenza contro le donne e la violenza domestica, in particolare la convenzione delle Nazioni Unite sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna (CEDAW)<sup>5</sup> e, ove pertinente, la convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica ("convenzione di Istanbul")<sup>6</sup> e la convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro sull'eliminazione della violenza e delle molestie nel mondo del lavoro, firmata a Ginevra il 21 giugno 2019.

**(10 bis) I diritti delle vittime dovrebbero essere disponibili prima, durante tutto il procedimento penale e per un congruo periodo di tempo dopo tale procedimento, in funzione delle necessità della vittima e alle condizioni stabilite nella direttiva.**

---

<sup>5</sup> Convenzione delle Nazioni Unite sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna (CEDAW), Assemblea generale delle Nazioni Unite, 1979.

<sup>6</sup> Convenzione sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (convenzione di Istanbul), Consiglio d'Europa, 2011.

- (11) La violenza contro le donne e la violenza domestica possono essere ancor più gravi quando si intersecano con la discriminazione fondata sul sesso e con altri motivi di discriminazione vietati dal diritto dell'Unione, in particolare [...] la razza, il colore della pelle, l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza a una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale. È pertanto opportuno che gli Stati membri prestino la dovuta attenzione alle vittime colpite da questa discriminazione intersezionale, **adottando** [...] misure specifiche [...]. In particolare, il rischio di subire violenza di genere è ancor maggiore per [...] **i membri di uno o più gruppi di persone protette contro la discriminazione sulla base dell'orientamento sessuale, della disabilità, dell'origine razziale o etnica. Gli Stati membri dovrebbero tenere conto di questo livello di rischio maggiore nell'attuazione delle misure previste dalla presente direttiva, specie per quanto riguarda la valutazione individuale per determinare le esigenze di protezione delle vittime, l'assistenza specialistica alle vittime nonché la formazione e l'informazione dei professionisti che potrebbero entrare in contatto con le vittime.**
- (12) Le vittime di violenza contro le donne e di violenza domestica sono per giunta a maggior rischio di intimidazione, ritorsione, vittimizzazione secondaria e ripetuta. **Gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché si presti** [...] particolare attenzione a tali rischi e alla necessità di proteggere la dignità e l'integrità fisica delle vittime.

**(12 bis) Ai fini della presente direttiva, per "autorità competenti" si intendono l'autorità o le autorità designate a norma del diritto nazionale come competenti per l'assolvimento delle funzioni previste nelle pertinenti disposizioni della presente direttiva. Ciascuno Stato membro dovrebbe determinare le autorità competenti ai fini di ciascuna disposizione che fa riferimento a tale concetto.**

(13) [...].

(14) [...]

(15) [...]

(16) [...] Le mutilazioni genitali femminili sono una pratica **vessatoria e** di sfruttamento riguardante gli organi sessuali di una bambina, ragazza o donna, attuata allo scopo di mantenere e affermare il dominio su tale bambina, ragazza o donna e di esercitare un controllo sociale sulla sua sessualità. Sono a volte praticate nel contesto di matrimoni infantili o forzati o di violenza domestica. Possono rientrare tra le pratiche tradizionali cui alcune comunità sottopongono i membri di sesso femminile. Come tali andrebbero intese le pratiche **mutilative** attuate per motivi non medici, **che causano un danno irreparabile e permanente alle vittime, come pure danni psicologici e sociali, che impattano gravemente sulla loro qualità di vita.** Il termine "escissione" dovrebbe riferirsi all'ablazione parziale o totale del clitoride e delle grandi labbra. Per "infibulazione" dovrebbe intendersi la chiusura delle grandi labbra della vulva mediante sutura parziale al fine di restringere l'orifizio vaginale. L'espressione "qualsiasi altra mutilazione" dovrebbe riferirsi a tutte le altre alterazioni fisiche dei genitali femminili.

- (17) È necessario prevedere definizioni armonizzate dei reati e delle pene inerenti a determinate forme di violenza online **laddove la violenza sia intrinsecamente connessa all'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione e tali tecnologie siano utilizzate per amplificare in modo significativo la gravità dell'impatto dannoso dei reati, modificando in tal modo le caratteristiche degli stessi.** La violenza online prende di mira e colpisce in particolare le donne politiche, le giornaliste e le difensore dei diritti umani. Può avere l'effetto di ridurle al silenzio e di ostacolarne la partecipazione alla vita sociale su un piano di parità con gli uomini. La violenza online colpisce senza comune misura le donne, ragazze e bambine anche in contesti educativi come la scuola o l'università, con conseguenze devastanti sul proseguimento degli studi e sulla salute mentale che in casi estremi possono anche portare al suicidio.

- (18) L'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione comporta il rischio di un'amplificazione facile, rapida e diffusa di alcune forme di violenza online, con [...] **il rischio** di provocare o aggravare danni profondi e a lungo termine per la vittima. Il potenziale di amplificazione, presupposto essenziale di diversi reati di violenza online definiti nella presente direttiva, dovrebbe corrispondere alla capacità di rendere certi materiali "accessibili [...] **al pubblico**" tramite tecnologie dell'informazione e della comunicazione. [...] **I termini "accessibile al pubblico" e "pubblicamente accessibile" dovrebbero** rinvviare al concetto di **potenziale** raggiungimento di un [...] **certo** numero di [...] **persone**. [...] **Tali termini dovrebbero** essere [...] **interpretati** e [...] **applicati** tenendo conto delle circostanze del caso, comprese le tecnologie utilizzate per rendere [...] **accessibili tali materiali** [...]. **Inoltre, al fine di stabilire soltanto norme minime per le forme più gravi di violenza online, le pertinenti incriminazioni dovrebbero essere limitate a condotte che possono provocare danni gravi o un grave danno psicologico alla vittima, oppure a condotte che possono indurre la vittima a temere seriamente per la propria incolumità o per quella delle persone a suo carico.**

(19) Tenuto conto della propensione a una diffusione e manipolazione facile, rapida e vasta e della natura intima dei contenuti, l'accessibilità non consensuale **al pubblico** di immagini o video [...] o di **analogo** [...] materiale ritraente atti [...] **sessualmente espliciti o le parti intime di una persona senza il consenso delle persone coinvolte**, tramite tecnologie dell'informazione e della comunicazione, può risultare estremamente dannosa per la vittima. Il reato previsto dalla presente direttiva dovrebbe riguardare tutti i tipi di tale materiale, ad esempio immagini, fotografie e video, comprese le immagini sessualizzate e i clip video e audio. Dovrebbe riguardare situazioni in cui il materiale è reso accessibile [...] **al pubblico**, tramite tecnologie dell'informazione e della comunicazione, senza il consenso della vittima, che abbia acconsentito o meno alla produzione del materiale stesso o lo abbia eventualmente trasmesso a una data persona. Tale reato dovrebbe comprendere anche la produzione, [...] manipolazione **o alterazione** non consensuale (ad esempio l'editing di immagini) di materiale in modo da far credere che un'altra persona partecipa ad atti sessuali, purché detto materiale sia successivamente reso accessibile [...] **al pubblico**, tramite tecnologie dell'informazione e della comunicazione, senza il consenso dell'interessato. Nel concetto di produzione, [...] manipolazione **o alterazione** dovrebbe rientrare anche la fabbricazione di video fasulli ma realistici ("deepfake") con persone, oggetti, luoghi o altre entità o eventi molto simili a quelli realmente esistenti, che ritraggono un'altra persona mentre compie atti sessuali, risultando falsamente autentici o veritieri agli occhi altrui. Per proteggere efficacemente le vittime da tale condotta, è opportuno che costituisca elemento di reato anche la sola minaccia di metterla in atto.

**(19 bis) La diffusione al pubblico di immagini, video o altro materiale ritraente atti sessualmente espliciti o le parti intime di una persona senza il consenso della persona coinvolta tramite tecnologie dell'informazione e della comunicazione non dovrebbe configurarsi come reato laddove necessaria per salvaguardare i diritti fondamentali tutelati dalla Carta, in particolare la libertà di espressione, compresa la libertà di ricevere e comunicare informazioni e idee in una società aperta e democratica, nonché la libertà delle arti e delle scienze, compresa la libertà accademica. Inoltre, tale reato non dovrebbe riguardare il trattamento del materiale da parte delle autorità pubbliche, in particolare al fine di condurre procedimenti penali o di prevenire reati, individuarli e indagare su di essi, e gli Stati membri possono esentare una persona dalla responsabilità in determinate circostanze, come nel caso ad esempio di linee dirette telefoniche o su internet che trattano materiale per segnalare un reato alle autorità.**

(20) Lo stalking online è una forma moderna di violenza spesso perpetrata nei confronti di familiari o persone che vivono sotto lo stesso tetto, anche ad opera di ex partner o conoscenti. Di solito l'autore del reato fa un uso improprio della tecnologia per rendere più pressante un comportamento coercitivo e controllante, la manipolazione e la sorveglianza, aumentando così la paura, l'ansia e il graduale isolamento della vittima da amici e familiari. È pertanto opportuno stabilire norme minime in materia di stalking online. Nel reato di stalking online dovrebbe rientrare la sorveglianza **ripetuta o** continua della vittima, tramite tecnologie dell'informazione e della comunicazione, senza il suo consenso o [...] **una** sua autorizzazione legale. Può concorrere alla sorveglianza il trattamento dei dati personali della vittima, ad esempio appropriandosi della sua identità [...], con il furto di password o atti di pirateria informatica sui suoi dispositivi per poter accedere ai suoi spazi privati, installando app di geolocalizzazione, tra cui gli stalkerware, o rubando i dispositivi che utilizza. Lo stalking dovrebbe comprendere anche il monitoraggio della vittima senza il suo consenso o autorizzazione mediante dispositivi tecnologici connessi tramite IoT (internet delle cose), ad esempio gli elettrodomestici intelligenti. **Vi sono tuttavia situazioni in cui la sorveglianza è effettuata per motivi legittimi, ad esempio nel contesto di genitori che monitorano l'ubicazione e le attività online dei figli minorenni, di parenti che monitorano la salute di persone malate, anziane, vulnerabili o con disabilità, oppure di monitoraggio dei media e intelligence da fonte aperta. La responsabilità penale dovrebbe essere limitata alle situazioni in cui è probabile che il monitoraggio causi un danno grave alla persona. Nel valutare se l'atto è suscettibile di causare tale danno, si dovrebbe porre l'accento sulla possibilità che l'atto di norma arrechi un danno alla vittima.**

- (20 bis) **Nella definizione del reato di stalking online, il concetto di "tracciamento" dovrebbe rinviare al fatto di rintracciare la posizione di una persona e di seguirne gli spostamenti, mentre il concetto di "monitoraggio" dovrebbe riferirsi alla sorveglianza di una persona più in generale, compresa l'osservazione delle sue attività. Nel contesto dello stalking entrambe le azioni mirano in ultima analisi a controllare una persona.**
- (21) Per il reato di molestie online è opportuno stabilire norme minime **così da contemplare le forme più gravi di tali molestie online**[...]. **Vi rientrano lo**[...] sferrare un attacco in concorso con terzi o [...] **il** partecipare a tale attacco nei confronti di un'altra persona, rendendo accessibile al **pubblico** [...] materiale minaccioso o ingiurioso. Questo tipo di attacchi di ampia portata, compresi gli attacchi di gruppo coordinati online, possono trasformarsi in vere e proprie aggressioni offline o causare gravi danni psicologici e in casi estremi portare al suicidio della vittima. Spesso prendono di mira importanti donne politiche, giornaliste o altre personalità, ma possono anche verificarsi in contesti diversi, ad esempio nei campus universitari o nelle scuole. Questa violenza virtuale dovrebbe essere combattuta in particolare quando gli attacchi sono su vasta scala, assumendo ad esempio la forma di molestie seriali ad opera di un gran numero di persone. **Le norme minime relative al reato di molestie online dovrebbero comprendere anche norme sul doxing, nell'ambito del quale le informazioni personali della vittima sono rese accessibili al pubblico, tramite tecnologie dell'informazione e della comunicazione, senza il consenso della vittima, al fine di istigare altri ad arrecarle un danno fisico o un grave danno psicologico.**

- (22) Negli ultimi anni l'aumento dell'uso di internet e dei social media ha portato a un'impennata dei casi di istigazione pubblica alla violenza e all'odio, anche basati [...] sul genere. L'effetto disinibente di internet moltiplica la condivisione facile, rapida e vasta dei discorsi d'odio nel mondo digitale, in quanto il presunto anonimato sul web e il senso di impunità che ne deriva riducono il senso di inibizione che normalmente frenerebbe le persone. Le donne sono spesso il bersaglio dell'odio sessista e misogino online, che può degenerare in reati generati dall'odio nel mondo reale. È un fenomeno che va intercettato fin dalle prime fasi. Anche se il linguaggio usato in questo tipo di istigazione non rimanda sempre in maniera diretta [...] al genere della persona o delle persone prese di mira, il pregiudizio è facilmente deducibile dal contenuto o dal contesto generale del discorso.
- (23) Il reato di istigazione alla violenza o all'odio online presuppone che l'istigazione sia espressa non in un contesto strettamente privato, ma pubblicamente tramite l'uso di tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Dovrebbe pertanto implicare la diffusione al pubblico, da intendersi come il fatto di rendere accessibile a un numero potenzialmente illimitato di persone tramite tecnologie dell'informazione e della comunicazione un dato materiale che istighi alla violenza o all'odio, ossia rendere tale materiale facilmente accessibile agli utenti in genere senza che sia necessario l'ulteriore intervento di chi lo ha fornito, indipendentemente dal fatto che detta pluralità di persone acceda effettivamente alle informazioni in questione. Di conseguenza, se per accedere al materiale è necessario registrarsi o essere ammessi a un gruppo di utenti, le informazioni dovrebbero considerarsi divulgate al pubblico solo se gli utenti che chiedono l'accesso sono automaticamente registrati o ammessi senza che qualcuno lo decida o scelga a chi dare l'accesso. Nel valutare se il materiale configuri istigazione all'odio o alla violenza, le autorità competenti dovrebbero tener conto del diritto fondamentale alla libertà di espressione sancito dall'articolo 11 della Carta.

- (24) La vittima dovrebbe poter denunciare facilmente [...] **atti** di violenza contro le donne o di violenza domestica senza dover subire una vittimizzazione secondaria o ripetuta. A tal fine gli Stati membri dovrebbero prevedere la possibilità di sporgere denuncia online o tramite altre tecnologie dell'informazione e della comunicazione per denunciare questo tipo di **atti** [...]. La vittima di violenza online dovrebbe poter caricare materiale relativo alla denuncia, ad esempio screenshot che attestino il presunto comportamento violento. **Quando non è la vittima a presentare denuncia, gli Stati membri dovrebbero garantire che le autorità competenti, se del caso, adottino misure adeguate per la sicurezza della vittima, quali fornire informazioni sulla possibilità di chiedere misure urgenti di allontanamento, ordinanze restrittive od ordini di protezione.**

(25) In caso di violenza domestica e di violenza contro le donne, in particolare se commessa da parenti stretti o partner, la vittima può essere sottoposta a tanta coercizione dall'autore del reato da non osare nemmeno rivolgersi alle autorità competenti, anche se è in pericolo di vita. Gli Stati membri dovrebbero quindi garantire che le loro norme in materia di riservatezza non impediscano ai [...] professionisti della sanità[...] di segnalare alle autorità competenti i casi in cui abbiano fondati motivi per ritenere che la vittima **sia a rischio imminente di danno fisico grave**. Analogamente accade spesso che a riconoscere casi di violenza domestica o di violenza contro le donne riguardanti i minori siano soltanto terzi che notano comportamenti irregolari o danni fisici nel minore stesso. Occorre proteggere efficacemente i minori da queste forme di violenza e prendere tempestivamente misure adeguate. Di conseguenza non dovrebbe applicarsi il vincolo di riservatezza neanche al professionista, ad esempio operante in ambito sanitario, **sociale** o educativo, che entra in contatto con la vittima minore [...] se ha fondati motivi per ritenere che [...]il minore [...] **abbia subito un danno fisico grave** [...]. Se il professionista segnala tali casi di violenza, lo Stato membro dovrebbe garantire che egli non sia ritenuto responsabile di violazione della riservatezza. **Dovrebbe tuttavia essere tutelato il segreto professionale degli avvocati in conformità dell'articolo 7 della Carta dei diritti fondamentali, in quanto giustificato dal ruolo fondamentale attribuito agli avvocati in una società democratica. Se previsto dal diritto nazionale, dovrebbe essere escluso da tale possibilità anche il sigillo sacramentale, o principi equivalenti, al fine di salvaguardare la libertà di religione. Questa possibilità lascia inoltre impregiudicate le norme nazionali in materia di riservatezza o di fonti applicabili nel contesto dei media.**

- (26) Per risolvere il problema della scarsità di denunce nei casi in cui la vittima è un minore, è opportuno istituire procedure di denuncia sicure e a misura di minore. Gli interrogatori delle autorità competenti potrebbero ad esempio svolgersi in un linguaggio semplice e accessibile.
- (27) I ritardi nel trattare le denunce di violenza contro le donne e di violenza domestica possono mettere particolarmente a rischio le vittime, **dato** che potrebbero continuare a versare in situazione di pericolo immediato [...] e che l'autore del reato è spesso un parente stretto o il coniuge. Le autorità competenti dovrebbero pertanto avere competenze **adeguate** [...] e strumenti investigativi efficaci per indagare e perseguire questi reati.
- (28) **È soprattutto** la vittima di **violenza sessuale e di** violenza domestica [...] **ad aver** bisogno di protezione immediata o di assistenza specifica, ad esempio in caso di violenza perpetrata dal partner, in cui il tasso di recidiva tende ad essere elevato. È quindi opportuno **avviare** [...] una valutazione individuale per determinare le esigenze di protezione della vittima **quanto prima possibile dopo il**[...] primo contatto [...] o non appena insorga il sospetto che la persona sia vittima di violenza contro le donne o di violenza domestica. Ciò può avvenire prima che la vittima abbia denunciato formalmente il reato o proattivamente se la denuncia è sporta da terzi.

- (29) Nel valutare le esigenze di protezione e assistenza della vittima, la preoccupazione principale dovrebbe essere preservarne l'incolumità e fornirle un'assistenza su misura, tenendo conto tra l'altro della sua situazione individuale. Le situazioni che richiedono particolare attenzione potrebbero includere lo stato di gravidanza della vittima, il suo legame di dipendenza o la sua relazione con l'autore del reato.
- (30) Per garantire alla vittima un'assistenza e una protezione complete, [...] le autorità e gli organismi competenti, non solo [...] le autorità giudiziarie, dovrebbero partecipare alla valutazione dei rischi per la vittima stessa e di misure di assistenza adeguate [...]. Tale **valutazione, al momento di determinare il rischio rappresentato dall'autore del reato o indagato** [...] dovrebbe[...] tenere conto del fatto che un indagato per reati minori può essere altrettanto pericoloso di un indagato per reati più gravi, soprattutto in caso di violenza domestica e stalking.
- (31) A causa della loro vulnerabilità alla vittimizzazione secondaria e ripetuta, all'intimidazione e alle ritorsioni e poiché subiscono un danno emotivo che ne pregiudica lo sviluppo, [...] **le persone minori di 18 anni a carico della vittima e le altre persone a suo carico, ove previsto dal diritto nazionale**, dovrebbero ricevere le stesse misure di protezione [...] **concesse alla vittima, a meno che non vi siano indicazioni secondo cui tali persone a carico non hanno esigenze specifiche.** [...]

- (32) La vittima di violenza contro le donne e di violenza domestica ha spesso bisogno di un'assistenza specifica. Per far sì che riceva offerte di assistenza effettiva, le autorità competenti dovrebbero indirizzarla verso servizi di assistenza adeguati. Ciò dovrebbe prodursi a maggior ragione se la valutazione individuale ha rilevato particolari esigenze di assistenza. [...] **Nel determinare se indirizzare le vittime minori verso servizi di assistenza, il loro interesse superiore deve essere considerato preminente, ai sensi dell'articolo 24 della Carta.** Gli Stati membri dovrebbero garantire che il trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti sia disposto per legge, conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, lettera c), in combinato disposto con l'articolo 6, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>7</sup>. La legge dovrebbe includere garanzie adeguate sui dati personali che rispettino l'essenza del diritto alla protezione dei dati e prevedere misure adeguate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi delle persone. Quando trasferiscono i dati personali della vittima ai servizi di assistenza, le autorità competenti dovrebbero garantire che i dati trasferiti si limitino a quanto necessario per informare detti servizi delle circostanze del caso, in modo che la vittima riceva un'assistenza e una protezione adeguate. **I servizi di assistenza dovrebbero conservare i dati personali solo per il tempo necessario, e in ogni caso non oltre i 5 anni, oppure per un periodo più breve, se così stabilito nel diritto nazionale, dopo l'ultimo contatto avvenuto tra il servizio di assistenza e la vittima.**
- (33) È opportuno che gli Stati membri prendano le misure necessarie a garantire la disponibilità di misure urgenti di allontanamento, ordinanze restrittive e ordini di protezione al fine di tutelare efficacemente le vittime e le persone **minori di 18 anni** a loro carico e **le altre persone** a loro carico, **ove previsto dal diritto nazionale.**

---

<sup>7</sup> Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (Testo rilevante ai fini del SEE), (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

- (34) È opportuno che gli Stati membri garantiscano la possibilità di disporre misure urgenti di allontanamento in situazioni di pericolo immediato, ad esempio quando il danno è imminente o si è già concretizzato e può essere nuovamente inflitto.
- (35) Gli ordini di protezione possono comprendere il divieto per l'autore del reato o l'indagato di accedere a determinate località, di avvicinarsi alla vittima o alla persona **minore di 18 anni a suo carico e alle altre persone a suo carico, ove previsto dal diritto nazionale**, a una distanza inferiore a quella prescritta o di contattarla anche attraverso interfacce online. **Tali ordini possono comprendere anche il divieto [...] di detenere armi da fuoco o letali, ove necessario. Le misure urgenti di allontanamento, le ordinanze restrittive o gli ordini di protezione dovrebbero essere emessi per un periodo specifico oppure fino alla loro modifica o revoca.**
- (36) Per preservarne l'efficacia, le violazioni delle misure urgenti di allontanamento, delle ordinanze restrittive e degli ordini di protezione dovrebbero essere soggette a sanzioni. Tali sanzioni possono avere carattere penale o essere di altra natura giuridica e possono comprendere pene detentive, ammende o altra sanzione legale che sia effettiva, proporzionata e dissuasiva.

- (37) La produzione di prove del comportamento sessuale passato della vittima per contestarne la credibilità e l'assenza di consenso nei casi di violenza sessuale, in particolare in caso di stupro, può rafforzare il perpetuarsi di stereotipi dannosi nei confronti delle vittime e portare a una vittimizzazione ripetuta o secondaria. Pertanto[...] **gli Stati membri dovrebbero garantire che le prove relative al comportamento sessuale passato della vittima siano consentite solo se pertinenti e necessarie.**

(38) Tenuto conto della complessità e della gravità dei reati di violenza contro le donne e di violenza domestica e viste le esigenze specifiche di assistenza delle vittime, gli Stati membri dovrebbero garantire che organismi appositamente designati prevedano misure supplementari di assistenza e di prevenzione di tali reati. Vista la loro esperienza in materia di discriminazione fondata sul sesso, gli organismi nazionali per la parità istituiti conformemente alle direttive 2004/113/CE<sup>8</sup>, 2006/54/CE<sup>9</sup> e 2010/41/UE<sup>10</sup> del Parlamento europeo e del Consiglio sono nella posizione ideale per svolgere tali compiti. [...] Per permettere a tali organismi di svolgere efficacemente i loro compiti, gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché essi dispongano di risorse umane e finanziarie sufficienti.

---

<sup>8</sup> Direttiva 2004/113/CE del Consiglio, del 13 dicembre 2004, che attua il principio della parità di trattamento tra uomini e donne per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura (GU L 373 del 21.12.2004, pag. 37).

<sup>9</sup> Direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego (rifusione) (GU L 204 del 26.7.2006, pag. 23).

<sup>10</sup> Direttiva 2010/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2010, sull'applicazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne che esercitano un'attività autonoma e che abroga la direttiva 86/613/CEE del Consiglio (GU L 180 del 15.7.2010, pag. 1).

- (39) Alcuni reati contemplati dalla presente direttiva implicano un maggior rischio di vittimizzazione ripetuta, prolungata o addirittura continua. Tale rischio si verifica in particolare in relazione a reati consistenti nel rendere accessibile materiale frutto di certi reati di violenza online [...], tramite tecnologie dell'informazione e della comunicazione, tenuto conto della facilità e della rapidità con cui detto materiale può diffondersi su vasta scala e delle difficoltà che spesso comporta rimuoverlo. Di solito tale rischio permane anche dopo una condanna. Di conseguenza, al fine di tutelare efficacemente i diritti delle vittime di tali reati, gli Stati membri dovrebbero essere tenuti a prendere misure adeguate per la rimozione del materiale in questione. Considerando che la rimozione alla fonte può non essere sempre fattibile, ad esempio a causa di difficoltà giuridiche o pratiche di esecuzione di un ordine di rimozione, è opportuno che gli Stati membri siano autorizzati anche a prevedere misure per disabilitare l'accesso a tale materiale.
- (40) Dovrebbe rientrare tra queste misure in particolare la possibilità che le autorità [...] nazionali emettano, nei confronti dei prestatori di servizi **di hosting** [...], ordini di rimozione di uno o più elementi specifici del materiale in questione o anche di disabilitazione dell'accesso al medesimo. **Le autorità nazionali possono anche indirizzare gli ordini di disabilitazione dell'accesso ad altri prestatori di servizi intermediari interessati.** [...]

(41) Qualsiasi misura volta a rimuovere il materiale o a disabilitarne l'accesso, compresi in particolare i suddetti ordini, potrebbe ledere i diritti e gli interessi di soggetti diversi dalla vittima, ad esempio di coloro che forniscono il materiale, dei prestatori di cui si possono utilizzare i servizi **di hosting** [...]e degli utenti finali di tali servizi, ma anche l'interesse generale. È pertanto opportuno far sì che tali ordini e altri provvedimenti possano essere disposti solo in piena trasparenza e che siano previste garanzie adeguate, in modo da garantire che restino limitati a quanto necessario e proporzionato, che sia assicurata la certezza del diritto, che [...] **i prestatori di servizi di hosting, altri prestatori di servizi intermediari interessati e i fornitori di contenuti** possano esercitare il diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo conformemente al diritto nazionale e che sia raggiunto un giusto equilibrio tra tutti i diritti e gli interessi coinvolti, compresi i diritti fondamentali di tutte le parti interessate, nel rispetto della Carta. [...] È importante ponderare attentamente, caso per caso, tutti i diritti e gli interessi in gioco. [...]

- (42) È opportuno che le disposizioni della presente direttiva relative agli ordini e altre misure di rimozione e disabilitazione dell'accesso al materiale in questione lascino impregiudicate le norme pertinenti del regolamento [...] **(UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 ottobre 2022, relativo a un mercato unico dei servizi digitali e che modifica la direttiva 2000/31/CE (regolamento sui servizi digitali)**. In particolare tali ordini dovrebbero rispettare il divieto di imporre obblighi generali di sorveglianza o di accertamento attivo dei fatti e i requisiti specifici del suddetto regolamento per quanto riguarda gli ordini di rimozione dei contenuti illegali online.
- (43) Data la potenziale importanza, a fini investigativi e di azione penale contro i reati in questione, del materiale che può essere oggetto di ordini o altre misure di rimozione o disabilitazione dell'accesso prese in virtù della presente direttiva, è opportuno che siano disposte le misure necessarie affinché le autorità competenti possano procurarsi o conservare detto materiale, se necessario. Tali misure potrebbero consistere ad esempio nell'imporre ai prestatori di servizi **di hosting interessati o di altri servizi** intermediari interessati di trasmettere il materiale alle autorità o di conservarlo per un periodo di tempo limitato che non si protragga oltre il necessario. Qualunque misura di questo tipo dovrebbe garantire la sicurezza del materiale, limitarsi a quanto ragionevole e rispettare le norme applicabili in materia di protezione dei dati personali.

- (44) Al fine di evitare la vittimizzazione secondaria, la vittima dovrebbe poter ottenere un risarcimento nel corso del procedimento penale. [...]
- (45) È opportuno che l'assistenza e il sostegno alle vittime di violenza contro le donne e di violenza domestica siano prestati prima, durante e per un congruo periodo dopo la conclusione del procedimento penale, ad esempio se sono ancora necessarie cure mediche per far fronte alle gravi conseguenze fisiche o psicologiche della violenza oppure se è a rischio l'incolumità della vittima, in particolare a causa di dichiarazioni rese dalla stessa in sede processuale.

- (46) I servizi di assistenza specialistica dovrebbero prestare sostegno alle vittime di tutte le forme di violenza contro le donne e di violenza domestica, compresa la violenza sessuale, le mutilazioni genitali femminili, i matrimoni forzati, l'aborto e la sterilizzazione forzati, le molestie sessuali e le diverse forme di violenza online. **Alle vittime dovrebbero essere offerti servizi di assistenza specialistica, indipendentemente dal fatto che abbiano presentato o meno una denuncia formale.**
- (47) I servizi di assistenza specialistica dovrebbero offrire alle vittime un'assistenza adeguata alle loro esigenze specifiche, **da parte di una persona dello stesso sesso ove richiesto od opportuno e se tale persona è disponibile. Sulla base dei requisiti stabiliti nella direttiva 2012/29/UE, è necessario integrare il quadro giuridico al fine di garantire che i servizi di assistenza specialistica dispongano di tutti gli strumenti necessari per fornire un'assistenza mirata e integrata alle vittime di violenza contro le donne e di violenza domestica, considerate le loro esigenze specifiche [...].** Tali servizi potrebbero essere forniti in aggiunta o come parte integrante dei servizi di assistenza generale alle vittime, che possono avvalersi di entità già operative nel prestare assistenza specialistica. L'assistenza specialistica può essere fornita da autorità **pubbliche [...]**, organizzazioni di sostegno alle vittime o altre organizzazioni non governative, **tenendo conto della geografia e della composizione demografica degli Stati membri.** Queste dovrebbero disporre di risorse umane e finanziarie sufficienti e, se a fornire i servizi sono organizzazioni non governative, gli Stati membri dovrebbero garantire che esse ricevano finanziamenti adeguati.

- (48) Le vittime di violenza domestica e di violenza contro le donne hanno molteplici esigenze di protezione e assistenza. Per farsene carico efficacemente, gli Stati membri dovrebbero fornire tali servizi negli stessi locali o assicurarne il coordinamento tramite un punto di contatto [...] **o mediante l'accesso online a tali servizi. Quest'ultimo garantirebbe** [...] che siano raggiunte anche le vittime in zone remote o che non sono in grado di recarsi fisicamente presso tali centri[...]. **Come minimo, andrebbe pertanto creato e aggiornato un sito web unico in cui reperire tutte le informazioni utili [...] sui servizi di assistenza e protezione disponibili e le indicazioni per accedervi** (punto di accesso unico online). **Tale** [...] sito web dovrebbe rispettare i requisiti di accessibilità per le persone con disabilità.
- (49) I servizi di assistenza specialistica, tra cui le case rifugio e i centri anti-stupro, dovrebbero essere considerati essenziali durante le crisi e gli stati d'emergenza, incluse le crisi sanitarie. **L'obiettivo è la continuità di tali servizi** in situazioni [...] in cui i casi di violenza domestica e di violenza contro le donne tendono ad aumentare[...].

- (50) La natura traumatica della violenza sessuale, compreso lo stupro, esige una risposta improntata a grande sensibilità da parte di un personale specializzato e appositamente formato. Le vittime di questo tipo di violenza hanno immediato bisogno di [...] sostegno per il trauma subito, unitamente a perizie medico-legali immediate per la **custodia** [...] delle prove necessarie ai fini delle **future azioni penali** [...]. I centri anti-stupro o centri anti-violenza sessuale dovrebbero essere disponibili in numero sufficiente e adeguatamente distribuiti sul territorio di ciascuno Stato membro, **tenendo conto della geografia e della composizione demografica degli Stati membri. Tali centri possono far parte del sistema sanitario esistente nello Stato membro.** Analogamente, le vittime di mutilazioni genitali femminili, che sono spesso ragazze e bambine, hanno bisogno di un'assistenza mirata. È pertanto opportuno che gli Stati membri garantiscano un'assistenza specifica per tali vittime.
- (51) Le molestie **sessuali** sul lavoro sono considerate una **forma di** discriminazione fondata sul sesso ai sensi delle direttive 2004/113/CE, 2006/54/CE e 2010/41/UE. [...]Le molestie sessuali sul lavoro hanno conseguenze negative rilevanti sia per la vittima che per il datore di lavoro[...]. **Laddove tale condotta sia specificamente configurata come reato ai sensi del diritto nazionale, dovrebbero essere forniti servizi di consulenza interna o esterna sia alle vittime che ai datori di lavoro. Tali servizi dovrebbero comprendere informazioni** [...] **sui modi in cui** [...] affrontare adeguatamente tali situazioni [...], e sui mezzi di ricorso a disposizione [...] per allontanare l'autore del reato dal luogo di lavoro [...].

- (52) Gli Stati membri **sono incoraggiati a** [...] garantire **la raggiungibilità delle** [...] linee nazionali di assistenza telefonica dal numero unico appositamente istituito a livello dell'UE [116016], [...] **oltre che da eventuali numeri nazionali esistenti**, gratuiti e disponibili 24 ore su 24. **Il pubblico dovrebbe essere adeguatamente informato dell'esistenza e dell'uso di tale numero.** L'assistenza prestata dovrebbe includere una consulenza psicologica ed essere in grado di rinviare a servizi in presenza, quali le case rifugio, i centri di ascolto o la polizia.
- (53) Le case rifugio svolgono un ruolo fondamentale per la protezione delle vittime dagli atti di violenza. Oltre ad essere strutture di accoglienza sicure, dovrebbero fornire anche l'assistenza necessaria per tutti i problemi collaterali riguardanti la salute della vittima, la sua situazione finanziaria e il benessere dei suoi figli, preparandola in ultima analisi ad affrontare una vita autonoma.
- (54) Per affrontare efficacemente le conseguenze a danno dei[...] minori[...], le misure di sostegno ai minori dovrebbero includere una consulenza psicologica **specializzata adattata** [...] all'età, **alle esigenze di sviluppo e alla situazione individuale del minore**, unitamente a un'assistenza pediatrica se necessaria, ed essere fornite non appena le autorità competenti abbiano fondati motivi per ritenere che il minore possa essere stato vittima **o testimone** di violenza [...]. Nel prestare sostegno ai minori, dovrebbero essere considerati preminenti i diritti del minore sanciti dall'articolo 24 della Carta.

- (55) Al fine di garantire l'incolumità del minore durante eventuali incontri con l'autore del reato o indagato titolare della responsabilità genitoriale con diritto di visita, **come stabilito dalle norme del diritto civile nazionale applicabili**, gli Stati membri dovrebbero garantire che siano messi a disposizione luoghi neutrali provvisti di vigilanza, tra cui gli uffici dei servizi di tutela o benessere dell'infanzia, in modo che tali incontri possano svolgersi nell'interesse superiore del minore. Se necessario, gli incontri dovrebbero svolgersi alla presenza di funzionari di tali servizi. Qualora sia necessario prevedere una sistemazione temporanea, il minore dovrebbe essere alloggiato in via prioritaria insieme al titolare della responsabilità genitoriale che non sia l'autore del reato né l'indagato[...]. Si dovrebbe sempre tener conto dell'interesse superiore del minore.
- (56) **Il rischio di subire violenza è ancora maggiore per le vittime di discriminazioni fondate su una combinazione di sesso e altri motivi**[...], come le donne con disabilità, le donne il cui status o permesso di soggiorno dipende da altri, le donne migranti prive di documenti, le donne richiedenti protezione internazionale, le donne che fuggono da conflitti armati, le donne senza fissa dimora, le donne appartenenti a minoranze razziali o etniche, le donne che vivono in zone rurali, le **prostitute**[...], le detenute, **le persone lesbiche, gay, bisessuali, transgender o intersessuali**, le donne anziane[...] **o le donne che fanno uso di alcol e droghe o affette da disturbi da uso di sostanze. Queste donne dovrebbero pertanto ricevere una protezione e un'assistenza specifiche.**

- (57) Le donne con disabilità sono oggetto, senza comune misura, di violenza contro le donne e di violenza domestica e a causa della loro disabilità hanno spesso difficoltà ad accedere a misure di protezione e assistenza. È pertanto opportuno che gli Stati membri provvedano affinché queste possano pienamente godere dei diritti stabiliti nella presente direttiva su un piede di parità con le altre vittime, prestando nel contempo la dovuta attenzione alla loro particolare vulnerabilità e alle loro probabili difficoltà a ottenere aiuto.
- (58) Gli Stati membri dovrebbero **adottare [...] appropriate** misure preventive. [...] **Tali misure potrebbero includere** [...] campagne di sensibilizzazione [...] per contrastare la violenza contro le donne e la violenza domestica. La prevenzione **può** [...] avvenire anche nell'ambito dell'istruzione formale, in particolare potenziando l'educazione alla sessualità, le competenze socioemotive e l'empatia e promuovendo lo sviluppo di relazioni sane e rispettose. **Tenendo conto delle barriere linguistiche e dei diversi livelli di alfabetizzazione e abilità, gli Stati membri dovrebbero rivolgere azioni mirate ai gruppi a rischio, tra cui i minori, in funzione della loro età e maturità, le persone con disabilità, le persone affette da disturbi legati all'alcol e all'uso di sostanze e le persone lesbiche, gay, bisessuali, transessuali o intersessuali.**

(59) Gli Stati membri dovrebbero prendere misure per impedire che si alimentino stereotipi di genere dannosi, in modo da sfatare l'idea dell'inferiorità della donna o scardinare i ruoli stereotipati di donna e uomo. Potrebbero rientrare nel novero le misure miranti a garantire che la cultura, i costumi, la religione, la tradizione o l'onore non siano percepiti come una giustificazione di un reato di violenza contro le donne o di violenza domestica o come una circostanza attenuante. **Le misure preventive dovrebbero incoraggiare gli uomini e i ragazzi a fungere da modelli di riferimento positivi a sostegno della parità tra uomini e donne, ma dovrebbero anche mirare a superare gli stereotipi che impediscono agli uomini di ottenere aiuto in situazioni di violenza nei loro confronti.** Considerando che fin dalla più tenera età i bambini sono esposti a ruoli di genere che ne plasmano la percezione di sé e ne influenzano le scelte scolastiche e professionali, come le aspettative quanto al ruolo di donna o di uomo da ricoprire nel corso della vita, è fondamentale che gli stereotipi di genere siano affrontati dacché cominciano l'educazione e la cura della prima infanzia.

- (60) Per far sì che le vittime di violenza contro le donne e di violenza domestica siano identificate e ricevano [...] assistenza e **protezione** adeguate, gli Stati membri dovrebbero garantire che i **funzionari** [...] che possono entrare in contatto con le vittime seguano un'apposita formazione e ottengano informazioni mirate. **Per quanto riguarda il personale giudiziario, tale formazione dovrebbe essere prevista solo per coloro che possono entrare in contatto con le vittime e a un livello adeguato al loro contatto con le stesse.** La formazione dovrebbe riguardare il rischio di intimidazione e di vittimizzazione ripetuta e secondaria e i mezzi per prevenirlo e le misure di protezione e assistenza a disposizione delle vittime. Per prevenire e affrontare adeguatamente i casi di molestie sessuali sul lavoro, è opportuno che siano appositamente formate anche le persone con funzioni di vigilanza, **laddove tale condotta sia specificamente configurata come reato ai sensi del diritto nazionale.** [...] <sup>11</sup>[...] **Tali persone dovrebbero inoltre ricevere informazioni sul** [...] rischio di violenza da parte di terzi. Per violenza da parte di terzi si intende la violenza che il lavoratore può subire sul luogo di lavoro ma non per mano di un collega, ad esempio le molestie sessuali subite da un'infermiera ad opera di un paziente.
- (61) Per ovviare al problema della scarsità di denunce, gli Stati membri dovrebbero coinvolgere anche le forze dell'ordine nel predisporre corsi di formazione riguardanti in particolare gli stereotipi di genere dannosi, ma anche nel prevenire i reati, visti i contatti ravvicinati che esse di norma intrattengono con i gruppi a rischio di violenza e con le vittime.
- (62) Dovrebbero essere istituiti programmi di intervento per prevenire e ridurre al minimo il rischio di (recidiva per i) reati di violenza contro le donne o di violenza domestica. Tali programmi dovrebbero mirare specificamente ad insegnare all'autore del reato, o a chi rischia di commetterne, come assumere un comportamento non violento nei rapporti interpersonali e come opporsi a modelli comportamentali violenti. Dovrebbero incoraggiare l'autore del reato ad assumersi la responsabilità delle sue azioni e a riflettere sui suoi atteggiamenti e sulle sue convinzioni nei confronti delle donne.

---

<sup>11</sup> [...]

- (62 bis) Per quanto riguarda i reati che configurano stupro, gli autori dovrebbero essere incoraggiati a partecipare a programmi di intervento per attenuare il rischio di recidiva.
- (62 ter) Gli Stati membri dovrebbero avere la facoltà di decidere quali autorità sono designate o istituite come organismi ufficiali responsabili del coordinamento, dell'attuazione, del monitoraggio e della valutazione delle politiche e delle misure volte a prevenire e combattere tutte le forme di violenza contemplate dalla presente direttiva, conformemente al principio dell'autonomia procedurale degli Stati membri, a condizione che tali autorità dispongano delle competenze necessarie per svolgere i compiti previsti dalla presente direttiva. Il coordinamento delle politiche dovrebbe essere svolto a livello di Stato membro e/o a livello regionale e locale negli Stati membri, in conformità del diritto o delle prassi nazionali.
- (63) Per garantire che le vittime dei reati di violenza online di cui alla presente direttiva possano effettivamente esercitare il diritto di rimozione del materiale illegale relativo a tali reati, gli Stati membri dovrebbero incoraggiare la cooperazione **in materia di autoregolamentazione** tra i prestatori di servizi **di hosting**[...]. Per garantire che tale materiale sia tempestivamente individuato ed efficacemente contrastato e che le vittime siano adeguatamente assistite e sostenute, gli Stati membri dovrebbero altresì agevolare **l'istituzione di [...]** misure di autoregolamentazione di tipo volontario come i codici di condotta **o promuovere la conoscenza delle misure** esistenti. [...] **Tale facilitazione dovrebbe includere misure di autoregolamentazione [...]** per l'individuazione dei rischi sistematici, **in particolare [...]** per rafforzare i meccanismi concepiti per contrastare la [...]violenza online e **migliorare [...]** la formazione del personale dei prestatori di servizi [...] **impegnato** nella prevenzione **della violenza** e nell'assistenza e **nel sostegno** alle vittime. **Tali misure di autoregolamentazione potrebbero integrare l'azione a livello dell'Unione, in particolare nell'ambito del regolamento sui servizi digitali.**

- (64) L'unico modo per formulare strategie in grado di contrastare adeguatamente la violenza contro le donne e la violenza domestica è basarsi su dati disaggregati completi e comparabili. [...]
- (65) Gli Stati membri dovrebbero garantire che i dati raccolti si limitino a quanto strettamente necessario per monitorare la prevalenza e le tendenze della violenza contro le donne e della violenza domestica e definire nuove strategie d'intervento in questo settore. Nei dati raccolti condivisi non dovrebbero figurare dati personali.

(66) Qualsiasi trattamento di dati personali a norma della presente direttiva, compreso lo scambio o la trasmissione di dati personali da parte delle autorità competenti, **deve** [...] essere effettuato conformemente al regolamento (UE) 2016/679 e alle direttive (UE) 2016/680<sup>12</sup> e 2002/58/CE<sup>13</sup> del Parlamento europeo e del Consiglio. Qualsiasi trattamento di dati personali da parte delle istituzioni, degli organi o degli organismi dell'Unione **deve** [...] essere effettuato conformemente ai regolamenti (UE) 2018/1725<sup>14</sup>, (UE) 2018/1727<sup>15</sup> e (UE) 2016/794<sup>16</sup> del Parlamento europeo e del Consiglio o ad altre norme applicabili dell'Unione in materia di protezione dei dati.

---

<sup>12</sup> Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 89).

<sup>13</sup> Direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche) (GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37).

<sup>14</sup> Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).

<sup>15</sup> Regolamento (UE) 2018/1727 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust) e che sostituisce e abroga la decisione 2002/187/GAI del Consiglio (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 138).

<sup>16</sup> Regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol) e sostituisce e abroga le decisioni del Consiglio 2009/371/GAI, 2009/934/GAI, 2009/935/GAI, 2009/936/GAI e 2009/968/GAI (GU L 135 del 24.5.2016, pag. 53).

(67) [...]

**(67 bis) La presente direttiva stabilisce norme minime. Gli Stati membri sono pertanto liberi di adottare o mantenere in vigore norme di diritto penale più rigorose per quanto riguarda la definizione dei reati e delle sanzioni in materia di violenza contro le donne. Per quanto riguarda le disposizioni sui diritti delle vittime contenute nella presente direttiva, gli Stati membri possono introdurre o mantenere in vigore norme più rigorose, comprese norme che assicurino un livello più elevato di protezione e assistenza alle vittime.**

(68) Poiché l'obiettivo della presente direttiva, ossia prevenire e combattere la violenza contro le donne e la violenza domestica in tutta l'Unione sulla base di norme minime comuni, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della portata e degli effetti delle misure previste, può essere conseguito meglio a livello dell'Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(69) [...]

[...]

[...] A norma dell'articolo 3 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, [...] con lettera del **22 giugno 2022**[...] l'Irlanda ha notificato che desidera partecipare all'adozione e all'applicazione della presente direttiva.[...]

- (70) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente direttiva, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione.
- (71) Conformemente all'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725, il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato e ha formulato il suo parere il [...] **5 aprile 2022**[...],

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

## **CAPO 1**

### **DISPOSIZIONI GENERALI**

#### *Articolo 1*

##### **Oggetto e ambito di applicazione**

1. La presente direttiva stabilisce norme per prevenire e combattere la violenza contro le donne e la violenza domestica. Essa fissa norme minime riguardanti:
  - a) la definizione dei reati e delle sanzioni in materia di sfruttamento sessuale femminile e minorile e di criminalità informatica;

b) i diritti delle vittime di tutte le forme di violenza contro le donne o di violenza domestica prima, durante [...] e **per un congruo periodo** dopo il procedimento penale;

c) la protezione e l'assistenza delle vittime.

**2. Le disposizioni dei capi da 3 a 7 si applicano a tutte le vittime di reati di violenza contro le donne e di violenza domestica quali definite nella presente direttiva, indipendentemente dal loro genere. Tali vittime sono tutte vittime di atti configurati come reato ai sensi del capo 2, nonché di qualsiasi altro atto di violenza contro le donne o di violenza domestica, configurato come reato ai sensi di altri atti dell'Unione o del diritto nazionale.**

*Articolo 2*

[...]

*Articolo 3*

[...]

[...]

#### *Articolo 4*

### **Definizioni**

Ai fini della presente direttiva si applicano le definizioni seguenti:

- a) "violenza contro le donne": **qualsiasi atto di** violenza di genere perpetrata nei confronti di donne, ragazze o bambine solo perché donne, ragazze o bambine, o che colpisce le donne, le ragazze o le bambine senza comune misura, [...] che provochi o possa provocare danni o sofferenza fisica, sessuale, psicologica o economica, incluse le minacce di compiere tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, nella sfera pubblica come nella vita privata;
- b) "violenza domestica": qualsiasi atto di violenza [...] fisica, sessuale, psicologica o economica, consumato all'interno della famiglia o del nucleo familiare, indipendentemente dai legami familiari biologici o giuridici, tra coniugi o partner o tra ex coniugi o partner, a prescindere che l'autore di tali atti conviva o abbia convissuto con la vittima;
- c) "vittima": la persona che, indipendentemente dal **suo** [...] genere,[...] ha subito un danno causato direttamente da atti di violenza **contro le donne o di violenza domestica** [...], compresi i minori **che hanno subito un danno perché sono stati** testimoni di [...] violenza **domestica**;

- d) "violenza online": qualsiasi atto di violenza contemplato **dagli articoli da 7 a 10** [...];
- e) [...]
- f) "prestatori di servizi di hosting [...]" i prestatori dei servizi definiti all'articolo **3** [...], lettera **g** [...]), punto **iii**), del regolamento (UE) **2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022 relativo a un mercato unico dei servizi digitali e che modifica la direttiva 2000/31/CE (regolamento sui servizi digitali)** [...] <sup>17</sup> [...];
- f bis) "prestatori di servizi intermediari": i prestatori dei servizi definiti all'articolo 3 [...], lettera g [...]), del regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022 relativo a un mercato unico dei servizi digitali e che modifica la direttiva 2000/31/CE (regolamento sui servizi digitali);**
- g) [...]
- h) "minore": una persona di età inferiore ai 18 anni;

---

<sup>17</sup> [...]

- i) [...]
- j) "persona a carico": il figlio minore della vittima o qualsiasi altra persona diversa dall'autore del reato o indagato, che convive con la vittima e cui la vittima fornisce cure e sostegno.
- k) **"autorità competenti": qualsiasi autorità pubblica designata a norma del diritto nazionale come competente per l'assolvimento delle funzioni previste nelle pertinenti disposizioni della presente direttiva.**

## CAPO 2

# REATI DI SFRUTTAMENTO SESSUALE FEMMINILE E MINORILE E CRIMINALITÀ INFORMATICA

### *Articolo 5*

[...]

[...]

*Articolo 6*

**Mutilazioni genitali femminili**

Gli Stati membri provvedono affinché siano punite come reato le condotte intenzionali seguenti:

- a) l'escissione, l'infibulazione o altra mutilazione della totalità o di parte delle grandi labbra o delle piccole labbra vaginali o del clitoride;
- b) il costringere o l'indurre una donna, ragazza o bambina a subire uno degli atti di cui alla lettera a).

## *Articolo 7*

### **Condivisione non consensuale di materiale intimo o manipolato**

1. Gli Stati membri provvedono affinché siano punite come reato le condotte intenzionali seguenti:
  - a) rendere **accessibile [...] al pubblico, tramite tecnologie dell'informazione e della comunicazione**, immagini, video o [...] **analogo** materiale ritraente atti **sessualmente espliciti o le parti intime di una persona** senza il [...] **consenso delle persone coinvolte qualora tali condotte possano arrecare un danno grave a dette persone;**
  - b) produrre, [...] **manipolare o alterare** e successivamente rendere accessibile **al pubblico** [...], tramite tecnologie dell'informazione e della comunicazione, immagini, video o **analogo** materiale in modo da far credere che un'altra persona partecipi ad atti **sessualmente espliciti**, senza il **suo** **consenso, qualora tali condotte possano arrecare un danno grave a detta persona;**
  - c) minacciare di assumere le condotte di cui alle lettere a) e b) al fine di costringere un'altra persona a compiere un determinato atto, acconsentirvi o astenersi dallo stesso.
2. **Il paragrafo 1, lettere a) e b), si applica fatta salva l'applicazione delle eccezioni previste dagli ordinamenti nazionali o dal diritto dell'Unione, che garantiscono la libertà di espressione e di informazione e la libertà delle arti e delle scienze.**

*Articolo 8*

**Stalking online**

Gli Stati membri provvedono affinché [...] le condotte intenzionali **di** [...]

[...]

[...] sottoporre **ripetutamente o continuamente** un'altra persona a sorveglianza [...], tramite tecnologie dell'informazione e della comunicazione, senza il suo consenso o un'autorizzazione legale a tal fine, per seguirne o monitorarne i movimenti e le attività, **qualora tali condotte possano arrecare un danno grave alla persona, siano punite come reato** [...]

[...].

*Articolo 9*

**Molestie online**

Gli Stati membri provvedono affinché siano punite come reato le condotte intenzionali seguenti:

[...]

- a) [...] assumere **ripetutamente o continuamente** nei confronti di un'altra persona [...] comportamenti minacciosi, **almeno quando tali condotte comportino minacce di commettere reati**, tramite tecnologie dell'informazione e della comunicazione, **qualora tali condotte [...] possano** indurre [...] la persona a temere **seriamente** [...] per la **propria** incolumità o [...] per [...] l'incolumità delle persone a suo carico;
- b) **assumere, unitamente ad altre persone**, nei confronti di un'altra persona, **tramite tecnologie dell'informazione e della comunicazione, condotte minacciose o ingiuriose accessibili al pubblico**, [...] **qualora tali condotte possano arrecare** [...] un **grave** danno psicologico a tale persona;
- c) rendere **accessibile al pubblico, tramite tecnologie dell'informazione e della comunicazione**, materiale contenente i dati personali di un'altra persona senza il suo consenso, [...] per istigare **altri** [...] ad arrecare un danno fisico o un **grave** [...] danno psicologico a tale persona.

[...]

## *Articolo 10*

### **Istigazione alla violenza o all'odio online**

1. Gli Stati membri provvedono affinché sia punita come reato la condotta intenzionale consistente nell'istigare alla violenza o all'odio nei confronti di un gruppo di persone o di un membro di detto gruppo definito con riferimento [...] al genere, con la **diffusione pubblica**, tramite tecnologie dell'informazione e della comunicazione, **di** materiale contenente tale istigazione.
2. **Ai fini del paragrafo 1, gli Stati membri possono decidere di rendere punibili soltanto le condotte atte a turbare l'ordine pubblico o che sono minacciose, offensive o ingiuriose.**

## *Articolo 11*

### **Istigazione, favoreggiamento, concorso e tentativo**

1. Gli Stati membri provvedono affinché siano puniti come reato l'istigazione alla commissione di uno dei reati di cui all'articolo [...] **6** e all'articolo 9, **lettera b)**.
- 1 bis. Gli Stati membri provvedono affinché siano puniti come reato il favoreggiamento e il concorso nella commissione di uno dei reati di cui all'articolo 6, lettera a) e agli articoli da 7 a 9.**
2. Gli Stati membri provvedono affinché sia punito come reato il tentativo di commettere uno dei reati di cui all'articolo [...] **6**.

## *Articolo 12*

### **Sanzioni**

1. Gli Stati membri provvedono affinché i reati di cui agli articoli da [...] **6** a 11 siano puniti con sanzioni penali effettive, proporzionate e dissuasive.
2. [...]
3. [...]
4. Gli Stati membri provvedono affinché il reato di cui all'articolo 6 sia punito con la reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni **nei casi più gravi di cui all'articolo 6 quali definiti dal diritto nazionale** [...].
5. Gli Stati membri provvedono affinché i reati di cui agli articoli da **7** [...] **a 10** siano puniti con la reclusione non inferiore nel massimo a **un** [...] anno.
6. [...]

### *Articolo 13*

#### **Circostanze aggravanti**

Purché non siano già elementi costitutivi dei reati di cui agli articoli [...] da 6 a 10, gli Stati membri **adottano le misure necessarie** affinché **una o più delle seguenti circostanze** [...] possano, **conformemente alle pertinenti disposizioni del diritto nazionale**, essere considerate circostanze aggravanti **con riferimento ai pertinenti reati di cui agli articoli da 6 a 10** [...]:

- a) il reato, o altro reato di violenza contro le donne o di violenza domestica, è reiterato;
- b) il reato è commesso nei confronti di una persona in situazione di particolare vulnerabilità, ad esempio in stato di dipendenza o di disabilità fisica, mentale, intellettuale o sensoriale [...];
- c) il reato è commesso nei confronti di un minore;
- d) il reato è commesso in presenza di un minore;
- e) il reato è commesso da due o più persone che hanno agito insieme;
- f) il reato è preceduto o accompagnato da violenza di estrema gravità;
- g) il reato è commesso con l'uso di un'arma o con la minaccia di usare un'arma;
- h) il reato è commesso con l'uso della forza o con la minaccia di usare la forza o con costrizione;
- i) **la condotta** ha causato la morte [...] della vittima o arrecato un grave danno fisico o psicologico alla vittima;
- j) l'autore del reato è stato già condannato per reati della stessa indole;

- k) il reato è commesso nei confronti di un coniuge o partner o di un ex coniuge o partner;
- l) il reato è commesso da un familiare o altra persona convivente con la vittima;
- m) il reato è commesso abusando di una posizione riconosciuta di fiducia, autorità o influenza;
- n) [...]
- o) [...].

#### *Articolo 14*

### **Giurisdizione**

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie a stabilire la propria giurisdizione per i reati di cui agli articoli [...] da 6 a 11 nei casi seguenti:
  - a) il reato è commesso in tutto o in parte sul loro territorio;
  - b) il reato è commesso da un loro cittadino.
2. Lo Stato membro informa la Commissione in merito alla decisione di stabilire la propria giurisdizione anche per i reati di cui agli articoli [...] da 6 a 11 commessi al di fuori del suo territorio in una delle situazioni seguenti:
  - a) il reato è commesso contro uno dei suoi cittadini o contro una persona che risiede abitualmente nel suo territorio;

- b) l'autore del reato risiede abitualmente nel suo territorio.
3. Gli Stati membri provvedono affinché rientrino nella loro giurisdizione per i reati di cui agli articoli da 7 a [...] **11** i casi in cui un reato sia commesso tramite tecnologie dell'informazione e della comunicazione cui l'autore ha avuto accesso dal loro territorio, a prescindere dal fatto che il prestatore di servizi intermediari sia basato o meno sul loro territorio.
4. Nei casi di cui al paragrafo 1, lettera b), ciascuno Stato membro provvede affinché la sua giurisdizione **per i reati di cui all'articolo 6** non sia subordinata alla condizione che **gli atti** siano puniti come reato nel paese in cui sono stati commessi.
5. Nei casi di cui al paragrafo 1, lettera b), gli Stati membri provvedono affinché l'esercizio della loro giurisdizione non sia subordinato alla condizione che il reato sia perseguibile solo su querela della vittima nel luogo in cui è stato commesso o su segnalazione dello Stato in cui è stato commesso.

#### *Articolo 15*

#### **Termini di prescrizione**

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie a prevedere un termine di prescrizione che consenta di condurre le indagini, esercitare l'azione penale, svolgere il processo e adottare la decisione giudiziaria [...] in merito ai reati di cui agli articoli da [...] **6** a **11** entro un congruo lasso di tempo successivamente alla commissione di tali reati, **al fine di contrastare tali reati efficacemente. Il termine di prescrizione è commisurato alla gravità del reato in questione.**

2. [...]
3. [...]
4. [...]
5. [...]
6. Se la vittima è un minore, il termine di prescrizione **per i reati di cui all'articolo 6** inizia a decorrere non prima che la vittima abbia compiuto i 18 anni di età.

## CAPO 3

### PROTEZIONE DELLE VITTIME E ACCESSO ALLA GIUSTIZIA

#### *Articolo 16*

##### **Denuncia di violenza contro le donne o di violenza domestica**

1. Oltre a tutelare i diritti della vittima al momento della denuncia ai sensi dell'articolo 5 della direttiva 2012/29/UE, gli Stati membri provvedono affinché la vittima possa denunciare alle autorità competenti [...] **atti di violenza contro le donne o di violenza domestica attraverso canali accessibili, di facile utilizzo e prontamente disponibili. Può** [...] rientrare in questo la possibilità di segnalare [...] **tali atti** online o tramite altre tecnologie dell'informazione e della comunicazione, compresa la possibilità di presentare elementi di prova, in particolare per quanto riguarda la segnalazione di [...] **atti di violenza online.**
2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie a incoraggiare chiunque sia a conoscenza di [...] **atti di violenza contro le donne o di violenza domestica**, o in buona fede sospetti che tali [...] **atti di violenza** siano avvenuti o che possano prodursi [...], a segnalarlo alle autorità competenti. **Se una persona diversa dalla vittima presenta denuncia, gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti adottino, ove necessario, misure adeguate per l'incolumità della vittima.**

3. Gli Stati membri provvedono affinché [...] i **professionisti della sanità soggetti [...]** agli **obblighi** di riservatezza [...] **possano** [...] segnalare alle autorità competenti i casi in cui abbiano fondati motivi per ritenere che sussista il rischio imminente che una persona subisca un danno fisico grave **a causa di violenza contro le donne o di violenza domestica [...]**.
- 3 bis.** **Gli Stati membri provvedono affinché, se [...]** la vittima è un minore, [...] **fatte salve le norme sul segreto professionale oppure, se previsto dal diritto nazionale, il sigillo sacramentale o principi equivalenti,** i professionisti **soggetti agli obblighi di riservatezza a norma del diritto nazionale possano** [...] segnalare alle autorità competenti i casi in cui abbiano fondati motivi per ritenere che [...] un minore abbia subito [...] un **danno fisico** grave [...] **a causa di violenza contro le donne o di violenza domestica [...]**.
4. Quando a segnalare **alle autorità competenti [...]** **atti** di violenza contro le donne o di violenza domestica è un minore, gli Stati membri provvedono affinché le procedure di denuncia siano sicure, riservate, a misura di minore e accessibili con un linguaggio consono, in funzione della loro età e maturità. Se è implicato nell'**atto** il titolare della potestà genitoriale, gli Stati membri provvedono affinché la denuncia non sia subordinata al consenso di tale persona.

5. [...]

### *Articolo 17*

#### **Indagini e azione penale**

1. Gli Stati membri provvedono affinché le persone, le unità o i servizi incaricati dell'indagine e dell'azione penale per [...] **atti** di violenza contro le donne o di violenza domestica dispongano di competenze [...] **adeguate** e di efficaci strumenti investigativi per indagare e perseguire efficacemente detti [...] **atti**, in particolare per raccogliere, analizzare e procurarsi prove elettroniche nei casi di violenza online.
2. Gli Stati membri provvedono affinché [...] **gli atti** di violenza contro le donne o di violenza domestica denunciati siano trattati e deferiti senza **ritardo** alle autorità competenti per [...] le indagini e l'**azione penale**.
3. **Se vi sono fondati motivi per sospettare che possa essere stato commesso un reato,** l[...]e autorità competenti, **senza indebito ritardo,** [...] indagano in modo [...] efficace, **a seguito di una denuncia o d'ufficio,** [...] su[...] **atti** di violenza contro le donne o di violenza domestica. [...] **Esse** garantiscono che sia [...] **redatto un verbale ufficiale** in tutti i casi.

4. **Al fine di assisterla nel procurarsi volontariamente le prove, in particolare nei casi di violenza sessuale, [...]**le autorità competenti, **senza indebito ritardo, [...]** indirizzano la vittima verso i professionisti della sanità o i servizi di assistenza di cui agli articoli 27, 28 e 29, **specializzati [...]** **nell'assistenza nel procurarsi le prove [...]**.
5. **Gli Stati membri provvedono affinché [...]** le indagini o l'azione penale in relazione ad **atti di stupro** non siano subordinate alla querela o alla denuncia della vittima o del suo rappresentante e **affinché** il procedimento penale **possa** proseguire anche se la querela o la denuncia è stata ritirata.

#### *Articolo 18*

#### **Valutazione individuale delle esigenze di protezione delle vittime**

1. **In aggiunta agli [...]** **obblighi** della valutazione individuale [...] a norma dell'articolo 22 della direttiva 2012/29/UE, gli Stati membri provvedono affinché, **almeno nei confronti** delle [...] vittime **di violenza sessuale e di violenza domestica [...]**, gli [...] **obblighi [...]** di cui al presente articolo **siano soddisfatti [...]**.
2. Tale valutazione individuale è avviata **quanto prima possibile dopo il primo contatto** tra la vittima e le autorità competenti. [...]

3. La valutazione individuale si concentra sul rischio che rappresenta l'autore del reato o indagato, **che può comprendere** il rischio di reiterazione della violenza, il rischio di lesioni personali, l'uso di armi, la **sua** convivenza con la vittima, l'abuso di alcol o di sostanze stupefacenti, il maltrattamento di minori, i suoi problemi di salute mentale o il suo comportamento persecutorio (stalking).
4. La valutazione **individuale** tiene conto della situazione specifica della vittima, **che può comprendere** l'eventualità che subisca discriminazioni fondate su una combinazione di sesso e altri motivi e sia pertanto esposta a un maggior rischio di violenza, come di quanto riferito dalla vittima e della sua valutazione della situazione. Essa è condotta nell'interesse superiore della vittima, prestando particolare attenzione alla necessità di evitare la vittimizzazione secondaria o ripetuta.
5. Gli Stati membri provvedono affinché **le autorità competenti adottino** misure di protezione adeguate, **tenendo conto** [...] della valutazione individuale. [...] **Tali misure possono comprendere:**
  - a) le misure **a norma degli** articoli 23 e 24 della direttiva 2012/29/UE;
  - b) misure urgenti di allontanamento, ordinanze restrittive **od** ordini di protezione a norma dell'articolo 21 della presente direttiva;
  - c) ulteriori misure per gestire il comportamento dell'autore del reato o indagato, in particolare a norma dell'articolo 38 della presente direttiva.
6. **Se del caso**, [...]la valutazione individuale è effettuata in collaborazione con [...] le autorità competenti a seconda della fase del procedimento e con i pertinenti servizi di assistenza, quali i centri per la protezione delle vittime e le case rifugio per donne, i servizi sociali e i professionisti della sanità.

7. Le autorità competenti [...] **riesaminano** la valutazione individuale a intervalli regolari di modo che la stessa risponda alla situazione attuale della vittima **e, ove necessario, adottano nuove** misure di protezione [...] **o aggiornano quelle in corso conformemente al paragrafo 5** [...].
8. Si presume, senza doverle sottoporre alla valutazione di cui ai paragrafi da 1 a 6, che le persone **di età inferiore ai 18 anni** a carico della vittima, e le **altre persone a suo carico ove previsto dal diritto nazionale**, abbiano specifiche esigenze di protezione, **a meno che non via siano indicazioni secondo cui tali persone a carico non hanno specifiche esigenze di protezione.**

#### *Articolo 19*

##### **Valutazione individuale delle esigenze di assistenza delle vittime**

1. Gli Stati membri provvedono affinché, tenendo conto della valutazione individuale di cui all'articolo 18, le autorità competenti, **ove necessario**, valutino le esigenze individuali di assistenza della vittima e delle persone **di età inferiore ai 18 anni** a suo carico, **e delle altre persone a suo carico ove previsto dal diritto nazionale**, [...] **di cui** al capo 4.
2. Alla valutazione individuale delle esigenze di assistenza di cui al paragrafo 1 del presente articolo si applica l'articolo 18, paragrafi 4 e 7.

#### *Articolo 20*

##### **Indirizzamento verso servizi di assistenza**

1. Se le valutazioni di cui agli articoli 18 e 19 hanno individuato specifiche esigenze di assistenza o protezione o se la vittima chiede assistenza, gli Stati membri provvedono affinché i servizi competenti, **in cooperazione con le autorità competenti**, contattino le vittime per prestare loro assistenza. **Gli Stati membri possono subordinare il contatto al consenso della vittima.**

2. Le autorità competenti danno seguito alla richiesta di protezione e assistenza **della vittima** in modo tempestivo e coordinato.
3. Se necessario, [...] **le autorità competenti** devono poter indirizzare le vittime minori [...] verso servizi di assistenza, **ove necessario** senza il previo consenso del titolare della responsabilità genitoriale.
4. Gli Stati membri provvedono affinché **le autorità competenti** [...] **trasmettano ai pertinenti** servizi di assistenza i dati personali della vittima e i dati sulla sua situazione, se necessario affinché riceva un'assistenza e una protezione adeguate. Tale trasmissione è riservata. **Gli Stati membri possono subordinare la trasmissione al consenso della vittima.**
5. I servizi di assistenza conservano i dati personali per il tempo necessario a erogare i servizi e in ogni caso non oltre [...] **5 anni** dopo l'ultimo contatto tra il servizio di assistenza e la vittima.

## *Articolo 21*

### **Misure urgenti di allontanamento, ordinanze restrittive e ordini di protezione**

1. Gli Stati membri provvedono affinché, in situazioni di pericolo immediato per la salute o l'incolumità della vittima, [...] delle persone a suo carico **minori di 18 anni e delle altre persone a suo carico, ove previsto dal diritto nazionale**, le autorità competenti [...] **possano disporre** provvedimenti che ingiungono all'autore o indagato di reati di violenza di cui alla presente direttiva di allontanarsi dalla residenza della vittima o delle persone a suo carico per un periodo di tempo sufficiente, e che vietano a detto autore del reato o indagato di entrare nella residenza o nel luogo di lavoro della vittima o di contattare in qualsiasi modo la vittima o le persone a suo carico. Tali provvedimenti hanno effetto immediato e prescindono dal fatto che la vittima abbia denunciato o meno il reato.
2. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti possano disporre ordinanze restrittive od ordini di protezione per assicurare **per il tempo necessario** protezione [...] alle vittime [...] da qualsiasi atto di violenza contemplato dalla presente direttiva [...].
- 2 bis. Se la vittima è un adulto, gli Stati membri possono chiedere che siano emanati, su richiesta della vittima, le misure urgenti di allontanamento, le ordinanze restrittive e gli ordini di protezione di cui ai paragrafi 1 e 2.**
3. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti, **se del caso**, informino le vittime della possibilità di chiedere misure urgenti di allontanamento, ordinanze restrittive od ordini di protezione, come di chiedere il riconoscimento transfrontaliero dei provvedimenti di protezione a norma della direttiva 2011/99/UE e del regolamento (UE) n. 606/2013.

4. Le violazioni delle misure urgenti di allontanamento, delle ordinanze restrittive o degli ordini di protezione sono soggette a sanzioni penali o altre sanzioni giuridiche effettive, proporzionate e dissuasive.
5. Il presente articolo non obbliga gli Stati membri a modificare i sistemi nazionali per quanto riguarda la qualifica penale, civile o amministrativa delle misure urgenti di allontanamento o degli ordini di protezione.

#### *Articolo 22*

#### **Protezione della vita privata della vittima**

[...] Gli Stati membri provvedono affinché, ai fini [...] dei **procedimenti** penali [...], [...] siano consentite [...] prove relative al comportamento sessuale passato della vittima o ad altri aspetti della sua vita privata a quello connessi **solo se pertinente e necessario**.

#### *Articolo 23*

#### **Orientamenti per le forze dell'ordine [...]**

Gli Stati membri **possono emanare** [...] orientamenti **non vincolanti** per le autorità competenti che agiscono nei procedimenti penali, compresi orientamenti per pubblici ministeri [...], in relazione ai casi di violenza contro le donne o di violenza domestica. Tali orientamenti **possono riguardare** [...] gli aspetti seguenti:

- a) come garantire la corretta identificazione di tutte le forme di violenza;
- b) come svolgere la valutazione individuale di cui agli articoli 18 e 19;
- c) come interagire con le vittime in modo consono al trauma, alla dimensione di genere, **alla disabilità**, all'età del minore;
- d) come garantire che il procedimento si svolga in modo da prevenire la vittimizzazione secondaria o ripetuta;

- e) come rispondere alle più ampie esigenze di protezione e assistenza delle vittime di discriminazioni fondate su una combinazione di sesso e altri motivi;
- f) come evitare gli stereotipi di genere e **sensibilizzare su tutti i gruppi di vittime nel contesto della violenza domestica**;
- g) come indirizzare le vittime verso i servizi di assistenza per un trattamento adeguato e la gestione adeguata dei casi di violenza contro le donne o di violenza domestica;
- h) **come garantire la protezione della vita privata e delle informazioni riservate della vittima.**

#### *Articolo 24*

#### **Ruolo degli organismi nazionali [...]**

1. Gli Stati membri designano uno o più organismi e prendono le disposizioni necessarie perché svolgano i compiti seguenti:
  - [...];
  - b) pubblicare relazioni [...] e formulare raccomandazioni sulle questioni connesse **alla violenza contro le donne e alla violenza domestica**;
  - c) scambiare le informazioni disponibili con gli organismi europei corrispondenti, come l'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere.

Tali organismi possono far parte degli organismi per la parità istituiti a norma delle direttive 2004/113/CE, 2006/54/CE e 2010/41/UE.

2. [...]

## *Articolo 25*

### **Misure per la rimozione di materiale online**

1. **Fatto salvo il regolamento (UE) 2022/2065**, gli Stati membri prendono le misure necessarie per assicurare la rimozione rapida del materiale **pubblicamente accessibile online, o la disabilitazione dell'accesso al medesimo**, di cui all'articolo 7 [...] **paragrafo 1**, lettere a) e b), [...] e agli articoli 9 e 10. Rientra tra tali misure la possibilità per le autorità [...] competenti di emanare [...] ordini giuridici vincolanti [...] di rimuovere tale materiale o di disabilitare l'accesso al medesimo. **Gli Stati membri provvedono affinché gli ordini soddisfino almeno le condizioni di cui all'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2022/2065.**
2. **Gli ordini di rimozione del materiale in questione o di disabilitazione dell'accesso al medesimo sono rivolti ai prestatori di servizi di hosting. Per coprire le situazioni in cui la rimozione non sarebbe fattibile, le autorità competenti possono anche rivolgere gli ordini di disabilitazione dell'accesso ad altri pertinenti prestatori di servizi intermediari che dispongono della capacità tecnica e operativa di agire contro il materiale in questione.**

[...]

[...]

3. [...] **Gli Stati membri provvedono affinché, qualora il procedimento penale relativo ai reati di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettere a) e b), [...] e all'articolo 9 o all'articolo 10 si concluda senza che sia accertata la commissione del reato, gli ordini siano annullati e ne siano informati i prestatori di servizi di hosting o gli altri pertinenti prestatori di servizi intermediari [...] interessati dagli ordini.**
  
4. Gli Stati membri provvedono affinché gli ordini e altre misure di cui al paragrafo 1 [...] siano disposti secondo procedure trasparenti e soggetti ad adeguate garanzie, in particolare per assicurare che detti ordini e altre misure siano limitati a quanto necessario e proporzionato e che sia tenuto conto dei diritti e degli interessi delle pertinenti [...] parti coinvolte. **Gli Stati membri provvedono affinché i prestatori di servizi di hosting, gli altri pertinenti prestatori di servizi intermediari e i fornitori di contenuti interessati da un ordine di cui al paragrafo 1 abbiano diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo. Tale diritto ricomprende il diritto di impugnare tale ordine dinanzi agli organi giurisdizionali dello Stato membro dell'autorità competente che lo ha emesso.**

5. Gli Stati membri provvedono affinché i **pertinenti fornitori di contenuti** [...] siano informati, se del caso dai prestatori di servizi **di hosting o, se opportuno, dagli eventuali altri pertinenti prestatori di servizi intermediari** [...] interessati, dei motivi della rimozione del materiale o della disabilitazione dell'accesso al medesimo conformemente agli ordini o altre misure di cui al paragrafo 1 [...] e **della possibilità di avere** [...] accesso a un ricorso giurisdizionale.
6. Gli Stati membri provvedono affinché la rimozione del materiale o la disabilitazione dell'accesso al medesimo conformemente agli ordini o altre misure di cui al paragrafo 1 [...] non impedisca alle autorità competenti di procurarsi le prove necessarie per indagare e perseguire i reati di cui all'articolo 7, **paragrafo 1**, lettere a) e b), [...] all'articolo 9 o all'articolo 10.

#### *Articolo 26*

#### **Risarcimento a carico dell'autore del reato**

1. Gli Stati membri provvedono affinché la vittima abbia il diritto di chiedere all'autore del reato il risarcimento integrale dei danni derivanti da [...] **reati** di violenza contro le donne e di violenza domestica, **conformemente al diritto nazionale**.
2. Gli Stati membri provvedono, **se del caso**, affinché le vittime possano ottenere una decisione di risarcimento nel corso del procedimento penale.
3. [...]
4. [...]

5. [...]

## CAPO 4

### ASSISTENZA ALLE VITTIME

#### *Articolo 27*

##### **Assistenza specialistica alle vittime**

1. Gli Stati membri provvedono affinché per le vittime degli atti di violenza contemplati dalla presente direttiva, **che abbiano presentato o meno una denuncia formale**, siano disponibili i servizi di assistenza specialistica di cui **all'articolo 8, paragrafo 3, e all'articolo 9, paragrafo 3**, della direttiva 2012/29/UE.

I servizi di assistenza specialistica forniscono:

a) [...] informazioni e **sostegno** su [...] questioni [...] pratiche inerenti al reato, compreso l'accesso all'alloggio, all'istruzione, alla formazione, **al sostegno finanziario** e all'assistenza per conservare o trovare un lavoro;

**b bis) informazioni sull'accesso alla consulenza legale, comprese le possibilità di patrocinio a spese dello Stato, se disponibili;**

b) [...] **informazioni sui servizi che** [...] eseguono visite mediche ed esami medico-legali e **sulla consulenza psicosociale;**

c) assistenza alle vittime di violenza online, comprese **informazioni** [...] sui mezzi di ricorso, anche giurisdizionali, per rimuovere i contenuti online connessi al reato.

2. L'assistenza specialistica di cui al paragrafo 1 è offerta in presenza, **adattata alle esigenze delle vittime di violenza contro le donne e di violenza domestica**, ed è [...] accessibile e **prontamente disponibile**, anche online o con altri mezzi adeguati come le tecnologie dell'informazione e della comunicazione [...].

3. Gli Stati membri garantiscono risorse umane e finanziarie sufficienti per erogare i servizi di cui al paragrafo 1.[...] Quando sono prestati da organizzazioni non governative, **gli Stati membri forniscono a queste ultime finanziamenti adeguati, tenendo conto della quota di servizi già forniti dalle autorità pubbliche.**

4. Gli Stati membri forniscono la protezione e i servizi di assistenza specialistica necessari per rispondere in modo esauriente alle molteplici esigenze delle vittime **fornendo tali servizi** in una medesima sede, oppure **coordinando i [...]** servizi [...] **tramite** un punto di contatto [...] o [...] **agevolando l'accesso a tali servizi tramite** un unico punto di accesso online [...]. [...] **I servizi inclusi comprendono** [...] quanto meno [...] i servizi sociali, l'assistenza psicosociale, i servizi legali e i servizi di polizia, **oppure informazioni e indicazioni su tali servizi.**
5. Gli Stati membri **provvedono affinché siano emanati** [...] orientamenti e protocolli a beneficio dei professionisti della sanità e dei servizi sociali su come individuare le vittime di tutte le forme di violenza contro le donne e di violenza domestica, fornire un'assistenza adeguata e indirizzarle verso i pertinenti servizi di assistenza. Tali orientamenti e protocolli indicano inoltre come rispondere alle esigenze specifiche delle vittime a maggior rischio di violenza a causa di discriminazioni fondate su una combinazione di sesso e altri motivi.
- 5 bis. Gli Stati membri provvedono affinché siano emanati orientamenti e protocolli per i servizi sanitari che prestano assistenza medica di prima necessità relativi all'individuazione e all'offerta di sostegno adeguato alle vittime di violenza contro le donne e di violenza domestica. Tali orientamenti e protocolli riguardano la conservazione e la documentazione delle prove e la loro ulteriore trasmissione ai centri medico-legali competenti conformemente al diritto nazionale.**
6. Gli Stati membri **hanno l'obiettivo di** provvedere affinché i servizi di assistenza specialistica rimangano pienamente operativi per le vittime di violenza contro le donne e di violenza domestica in periodi di crisi, come le crisi sanitarie o altri stati di emergenza.

7. Gli Stati membri provvedono affinché le vittime possano usufruire dei servizi di assistenza specialistica prima, durante e per un congruo periodo dopo la conclusione del procedimento penale.

#### *Articolo 28*

#### **Assistenza specialistica alle vittime di violenza sessuale**

1. Gli Stati membri predispongono centri anti-stupro o centri anti-violenza sessuale adeguatamente attrezzati e facilmente accessibili, **che possono far parte del sistema sanitario**, per garantire un sostegno efficace alle vittime di violenza sessuale, anche assistendole nel [...] **custodire** e documentare le prove. Tali centri [...] **forniscono sostegno consono al trauma e, se del caso, indirizzano verso un** sostegno per i traumi e **un'assistenza specializzati** [...], dopo che è stato commesso il reato [...]. **Inoltre, gli Stati membri provvedono affinché le vittime di violenza sessuale abbiano accesso a esami medici e medico-legali. Tali esami possono essere effettuati nei centri di cui al presente paragrafo o tramite rinvio a centri o unità specializzati; in tal caso gli Stati membri assicurano il coordinamento tra i centri di prima assistenza e i centri medici e medico-legali competenti.** Se la vittima è un minore, tali servizi sono forniti secondo modalità consone.
2. I servizi di cui al paragrafo 1 sono gratuiti, **fatti salvi i servizi previsti dal sistema sanitario nazionale**, e accessibili ogni giorno della settimana. Essi possono rientrare tra i servizi di cui all'articolo 27.
3. Gli Stati membri garantiscono una distribuzione geografica e capacità sufficienti di tali servizi su tutto il territorio.

4. Ai fini dell'assistenza alle vittime di violenza sessuale si applica l'articolo 27, paragrafi 3 e 6.

#### *Articolo 29*

#### **Assistenza specialistica alle vittime di mutilazioni genitali femminili**

1. Gli Stati membri garantiscono alle vittime di mutilazioni genitali femminili un'assistenza efficace e consona all'età, anche fornendo terapie ginecologiche, sessuologiche e psicologiche, trattamento post-traumatico e consulenza ritagliati sulle loro esigenze specifiche, dopo che è stato commesso il reato e per tutto il tempo necessario. Rientrano in questa assistenza le informazioni sui servizi che eseguono interventi di ricostruzione chirurgica del clitoride presso gli ospedali pubblici. L'assistenza può essere erogata dai centri di cui all'articolo 28 o da altro centro sanitario dedicato.
2. Ai fini dell'assistenza alle vittime di mutilazioni genitali femminili si applicano l'articolo 27, paragrafi 3 e 6, e l'articolo 28, paragrafo 2.

## *Articolo 30*

### **Assistenza specialistica alle vittime di molestie sessuali sul lavoro**

**In caso di molestie sessuali sul lavoro che costituiscono reato ai sensi del diritto nazionale**, gli Stati membri provvedono affinché siano disponibili servizi di consulenza [...] per le vittime e per i datori di lavoro [...]. Detti servizi comprendono **informazioni** [...] su come affrontare adeguatamente tali situazioni [...] e **anche** sui mezzi di ricorso a disposizione [...] per allontanare l'autore del reato dal luogo di lavoro [...].

## *Articolo 31*

### **Linee di assistenza telefonica per le vittime**

1. Gli Stati membri **provvedono affinché sia disponibile** [...] una linea di assistenza telefonica gratuita e ininterrottamente operativa (24/7) su tutto il territorio nazionale, per fornire consulenza alle vittime di violenza contro le donne e di violenza domestica. La consulenza è riservata o comunque tutela l'anonimato delle vittime. Gli Stati membri **sono incoraggiati a erogare** [...] tale servizio [...] anche tramite altre tecnologie dell'informazione e della comunicazione, comprese le applicazioni online.
2. Gli Stati membri adottano misure adeguate per garantire agli utenti finali con disabilità l'accesso ai servizi di cui al paragrafo 1, anche fornendo assistenza in un linguaggio di facile comprensione. Tali servizi sono accessibili in linea con i requisiti di accessibilità per i servizi di comunicazione elettronica di cui all'allegato I della direttiva (UE) 2019/882 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>18</sup>.

---

<sup>18</sup> Direttiva (UE) 2019/882 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sui requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi ([GU L 151 del 7.6.2019, pag. 70](#)).

3. Alla messa a disposizione di linee di assistenza telefonica e all'assistenza tramite tecnologie dell'informazione e della comunicazione di cui al presente articolo si applica l'articolo 27, paragrafi 3 e 6.
4. Gli Stati membri **sono incoraggiati a provvedere** [...] affinché il servizio di cui al paragrafo 1, destinato alle vittime di violenza contro le donne, sia raggiungibile dal numero unico a livello dell'UE "116 016", **in aggiunta a uno o più numeri esistenti a livello nazionale. Gli utenti finali** [...] sono adeguatamente informati dell'esistenza e dell'uso di tale numero.

### *Articolo 32*

#### **Case rifugio e altre sistemazioni temporanee**

1. Le case rifugio e altre eventuali sistemazioni temporanee di cui all'articolo 9, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2012/29/UE rispondono alle esigenze specifiche delle [...] vittime di violenza domestica e di violenza sessuale. Tali strutture le assistono nel percorso di recupero, fornendo loro condizioni di vita adeguate ai fini del ritorno a una vita indipendente.
2. Le case rifugio e altre eventuali sistemazioni temporanee sono **fornite in numero sufficiente e agevolmente accessibili e sono** attrezzate in modo da rispondere alle esigenze specifiche **delle donne e dei minori**, anche vittime.
3. Le case rifugio e altre eventuali sistemazioni temporanee sono messe a disposizione delle vittime indipendentemente dalla nazionalità, dalla cittadinanza e dal luogo o status di soggiorno.
4. Alle case rifugio e altre eventuali sistemazioni temporanee si applica l'articolo 27, paragrafi 3 e 6.

### *Articolo 33*

#### **Assistenza alle vittime minori**

1. Gli Stati membri provvedono affinché al minore sia prestata un'assistenza specifica e adeguata non appena le autorità competenti abbiano fondati motivi per ritenere che possa essere stato vittima di violenza contro le donne o violenza domestica o testimone di tali atti. L'assistenza ai minori è fornita da personale specializzato secondo modalità consone all'età, **alle esigenze di sviluppo e alla situazione individuale dei minori**, nel rispetto dell'interesse superiore del minore.
2. Alle vittime minori sono erogate cure mediche e un sostegno emotivo, psicosociale, psicologico ed educativo consoni all'età, **adattati alle esigenze di sviluppo e alla situazione individuale dei minori**, e qualsiasi altra assistenza adeguata, specificamente ritagliata sulle situazioni di violenza domestica.
3. Qualora sia necessario prevedere una sistemazione temporanea, il minore è collocato in via prioritaria insieme ad altri familiari, in particolare con un genitore non violento, in alloggi permanenti o temporanei, dotati di servizi di assistenza. **Il principio dell'interesse superiore del minore è decisivo nel valutare le questioni relative alla sistemazione temporanea [...]**.

### *Articolo 34*

#### **Incolunità del minore**

Gli Stati membri istituiscono e mantengono luoghi sicuri per permettere un contatto sicuro tra il minore e il titolare della responsabilità genitoriale che sia autore o indagato di reati di violenza contro le donne o di violenza domestica, purché questi goda del diritto di visita. Gli Stati membri assicurano la vigilanza di professionisti formati, a seconda delle necessità, nell'interesse superiore del minore.

## Articolo 35

### **Assistenza mirata alle vittime con esigenze specifiche e ai gruppi a rischio**

1. Gli Stati membri provvedono affinché sia prestata un'assistenza specifica alle vittime a maggior rischio di violenza contro le donne o di violenza domestica, **poiché sono oggetto di discriminazioni fondate su una combinazione di sesso e altri motivi** [...].
2. I servizi di assistenza di cui agli articoli da 27 a 32 devono disporre di capacità sufficienti per accogliere le vittime con disabilità tenendo conto delle loro esigenze specifiche, compresa l'assistenza personale.
3. I servizi di assistenza sono disponibili per i cittadini di paesi terzi vittime di violenza contro le donne e di violenza domestica [...]. Gli Stati membri provvedono affinché le vittime che ne facciano richiesta possano essere tenute separate dalle persone dell'altro sesso nei centri di trattenimento per cittadini di paesi terzi oggetto di procedure di rimpatrio, o alloggiate separatamente nei centri di accoglienza per richiedenti protezione internazionale.
4. Gli Stati membri provvedono affinché le persone possano segnalare al personale competente casi di violenza contro le donne o di violenza domestica nei centri di accoglienza e di trattenimento, e affinché siano predisposte **procedure volte a garantire che tali centri o le autorità competenti diano** [...] adeguato e rapido seguito a tali segnalazioni secondo le prescrizioni **di cui** agli articoli 18, 19 e 20.

## CAPO 5

### PREVENZIONE

#### *Articolo 36*

##### **Misure preventive**

1. Gli Stati membri adottano misure adeguate per prevenire la violenza contro le donne e la violenza domestica.
2. Le misure preventive comprendono **la conduzione o il sostegno per quanto riguarda campagne o programmi di sensibilizzazione, che possono includere** programmi di ricerca ed educativi, se del caso messi a punto in cooperazione con le pertinenti organizzazioni della società civile, le parti sociali, le comunità interessate e altri portatori di interessi, **al fine di aumentare la consapevolezza e la comprensione tra il grande pubblico delle diverse manifestazioni e cause profonde di tutte le forme di violenza contro le donne e di violenza domestica, delle loro conseguenze, in particolare sui minori, e della necessità di prevenirle.**
3. Gli Stati membri mettono a disposizione del pubblico informazioni sulle misure preventive, sui diritti delle vittime, sull'accesso alla giustizia e a un difensore e sulle misure di protezione e assistenza disponibili.

4. Un'azione mirata è **incentrata sui** [...] gruppi **esposti a un maggior** [...] rischio [...]. Le informazioni per i minori sono formulate **o adattate** in modo consono. **Le informazioni sono presentate in formati accessibili alle persone con disabilità.**
5. Le misure preventive mirano in particolare a contrastare gli stereotipi di genere dannosi, a promuovere la parità tra donne e uomini e a incoraggiare tutti [...] a fungere da modelli di riferimento positivi per agevolare cambiamenti comportamentali in tutta la società **e cercare aiuto ove necessario** [...].
6. Le misure preventive sono volte a sviluppare e/o acuire la sensibilità del pubblico in relazione alla pratica dannosa delle mutilazioni genitali femminili, **tenendo conto dell'incidenza di tali reati nello Stato membro interessato.**
7. Le misure preventive riguardano inoltre in modo specifico la violenza online. In particolare gli Stati membri provvedono affinché **tali** misure [...] includano lo sviluppo di competenze di alfabetizzazione digitale, comprese competenze critiche del mondo digitale, per permettere agli utenti di individuare e affrontare i casi di violenza online, cercare assistenza e prevenire detta violenza. Gli Stati membri promuovono la cooperazione multidisciplinare e tra portatori di interessi, compresi i prestatori di servizi **di hosting** [...] e le autorità competenti, per elaborare e attuare misure di contrasto alla violenza online.

8. **Fatto salvo l'articolo 26 della direttiva 2006/54/CE, gli Stati membri adottano, nelle pertinenti politiche nazionali, misure adeguate e appropriate per affrontare [...] la tematica delle molestie sessuali sul lavoro, ove costituiscano reato ai sensi del diritto nazionale.** Tali politiche nazionali **possono** individuare e istituire le azioni mirate di cui al paragrafo 2 per i settori in cui i lavoratori sono più esposti.

*Articolo 37*

**Formazione e informazione dei professionisti**

1. Gli Stati membri provvedono affinché i **funzionari** [...] che possono entrare in contatto con le vittime, **ad esempio gli operatori di polizia e** [...] il personale giudiziario [...] pertinente, seguano una formazione sia generale che specialistica e ottengano informazioni mirate di livello adeguato ai loro contatti con le vittime affinché possano individuare, prevenire e affrontare i casi di violenza contro le donne o di violenza domestica e interagire con le vittime in modo consono al trauma, alla dimensione di genere e all'età del minore, **tenendo conto dell'accessibilità nella comunicazione con le vittime con disabilità. Fatta salva l'indipendenza della magistratura e le differenze nell'organizzazione del potere giudiziario nell'ambito dell'Unione e con il dovuto rispetto per l'indipendenza della professione forense, gli Stati membri incoraggiano tale formazione per giudici e pubblici ministeri e raccomandano che i responsabili della formazione degli avvocati offrano l'accesso a tale formazione.**

2. I professionisti della sanità interessati, compresi pediatri, **ginecologi** e ostetrici, ricevono una formazione mirata per individuare e affrontare, in modo attento alle specificità culturali, le conseguenze fisiche, psicologiche e sessuali delle mutilazioni genitali femminili.
3. Il personale con funzioni di vigilanza sul luogo di lavoro, nel settore pubblico come in quello privato, segue una formazione per imparare a riconoscere, prevenire e affrontare le molestie sessuali sul lavoro, **ove costituiscano reato ai sensi del diritto nazionale** [...]. Tale personale e i datori di lavoro ricevono informazioni sugli effetti sul lavoro della violenza contro le donne e della violenza domestica, e sul rischio di violenza da parte di terzi.
4. Le attività di formazione di cui ai paragrafi 1 e 2 comprendono corsi in materia di cooperazione coordinata multiagenzia che permettano una gestione globale e adeguata delle segnalazioni nei casi di violenza contro le donne o di violenza domestica.
5. Fatta salva la libertà e il pluralismo dei media, gli Stati membri incoraggiano e sostengono attività di formazione per i media a cura di organizzazioni professionali, organismi di autoregolamentazione e rappresentanti del settore o altri organismi indipendenti, al fine di combattere le rappresentazioni stereotipate di donne e uomini, le raffigurazioni sessiste delle donne e la colpevolizzazione delle vittime nei media, così da ridurre il rischio di violenza contro le donne e di violenza domestica. **Tali attività di formazione possono essere fornite da pertinenti organizzazioni della società civile, organizzazioni non governative che si occupano di vittime di violenza contro le donne o di violenza domestica, parti sociali e altri portatori di interessi.**

6. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti a ricevere le segnalazioni di reati dalle vittime siano adeguatamente formate per agevolare la denuncia di tali reati e assistere le vittime in questo compito.
7. Le attività di formazione di cui ai paragrafi 1 e 2 [...], anche per la violenza online, [...] si basano sulle specificità della violenza contro le donne e della violenza domestica. Dette attività **possono comprendere** una formazione sul modo di individuare e affrontare le esigenze specifiche di protezione e assistenza delle vittime esposte a maggior rischio di violenza a causa di discriminazioni fondate su una combinazione di sesso e altri motivi.
8. Le misure di cui ai paragrafi da 1 a 6 sono attuate senza pregiudicare l'indipendenza della magistratura, l'autonomia organizzativa delle professioni regolamentate e le differenze di organizzazione dei sistemi giudiziari dell'Unione.

### *Articolo 38*

#### **Programmi di intervento**

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie a garantire che siano istituiti programmi di intervento mirati [...] per prevenire e ridurre al minimo il rischio che sia commessa [...] violenza contro le donne o [...] violenza domestica e il rischio di recidiva.
2. La partecipazione ai programmi di intervento è resa disponibile anche alle persone che [...] **hanno commesso** reati di violenza contro le donne o di violenza domestica **e può essere resa disponibile ad altre persone che sono ritenute a rischio di commettere tali reati. Ciò può includere le persone che sentono l'esigenza di partecipare, ad esempio perché temono di poter commettere reati di violenza contro le donne o di violenza domestica.**
3. **Gli Stati membri provvedono affinché l'autore del reato di stupro sia incoraggiato a partecipare a un programma di intervento.**

## CAPO 6

### COORDINAMENTO E COOPERAZIONE

#### *Articolo 39*

##### **Coordinamento delle politiche e organismo di coordinamento**

1. Gli Stati membri adottano e attuano su tutto il territorio nazionale politiche efficaci, globali e coordinate comprendenti tutte le misure pertinenti per prevenire e contrastare ogni forma di violenza contro le donne e di violenza domestica.
2. Gli Stati membri designano o istituiscono **uno o più** organismi ufficiali incaricati di coordinare, attuare, monitorare e valutare le politiche e le misure per prevenire e contrastare ogni forma di violenza contemplata dalla presente direttiva.
3. Tale organismo, **o uno degli organismi designati ai sensi del paragrafo 2**, coordina la raccolta dei dati di cui all'articolo 44 e ne analizza e diffonde i risultati.
4. **Gli Stati membri assicurano il coordinamento delle [...]** politiche a livello centrale e/o regionale e locale.

**Coordinamento e cooperazione multiagenzia**

1. Gli Stati membri istituiscono meccanismi adeguati, **in conformità del diritto o delle prassi nazionali**, per garantire un coordinamento e una cooperazione effettivi [...] delle autorità, delle agenzie e degli organismi pertinenti, compresi **i difensori civili**, gli enti locali e regionali, le forze dell'ordine, la magistratura, **con il dovuto rispetto per l'indipendenza della magistratura**, i [...] servizi di assistenza e le organizzazioni non governative, i servizi sociali, comprese le autorità per la tutela o il benessere dei minori, gli istituti di insegnamento e di cura, le parti sociali, fatta salva la loro autonomia, e altre organizzazioni ed entità pertinenti, **per quanto riguarda la protezione e il sostegno nei confronti delle vittime di violenza contro le donne o di violenza domestica**.
  
2. Tali meccanismi riguardano in particolare, **se del caso**, le valutazioni individuali di cui agli articoli 18 e 19, le misure di protezione e assistenza di cui all'articolo 21 e al capo 4, gli orientamenti **non vincolanti** [...] di cui all'articolo 23 e la formazione dei professionisti di cui all'articolo 37.

## *Articolo 41*

### **Cooperazione con le organizzazioni non governative**

Gli Stati membri consultano e cooperano con le organizzazioni della società civile, comprese le organizzazioni non governative che si occupano di vittime di violenza contro le donne o di violenza domestica, in particolare per quanto riguarda l'assistenza alle vittime, le iniziative di elaborazione delle politiche, le campagne di informazione e sensibilizzazione, i programmi di ricerca e educativi e la formazione, ma anche il monitoraggio e la valutazione dell'impatto delle misure di assistenza e protezione delle vittime.

## *Articolo 42*

### **Collaborazione tra prestatori di servizi di hosting [...]**

Gli Stati membri **incoraggiano la cooperazione ai fini dell'autoregolamentazione fra prestatori di servizi di hosting, come i codici di condotta e promuovono la conoscenza delle [...]** misure di autoregolamentazione **che possono essere adottate dai** prestatori di servizi **di hosting [...]** in relazione alla presente direttiva, in particolare per rafforzare i meccanismi **che essi attuano per il [...]** contrasto al materiale online di cui all'articolo 25, paragrafo 1, e per migliorare la formazione del personale incaricato della prevenzione, dell'assistenza e del sostegno alle vittime dei reati contemplati dalla presente direttiva.

## *Articolo 43*

### **Cooperazione a livello dell'Unione**

Gli Stati membri adottano misure adeguate per agevolare la cooperazione reciproca e migliorare l'attuazione della presente direttiva. Tale cooperazione persegue quanto meno gli obiettivi seguenti:

[...] scambio **di informazioni, come migliori prassi, con le pertinenti agenzie dell'Unione, nell'ambito dei rispettivi mandati,** e consultazione reciproca sui singoli casi [...]

[...]

[...] e assistenza alle reti dell'Unione che si occupano di questioni direttamente connesse alla violenza contro le donne e alla violenza domestica.

#### *Articolo 44*

#### **Raccolta dei dati e ricerca**

1. Gli Stati membri istituiscono un sistema per la raccolta, lo sviluppo, la produzione e la diffusione delle statistiche sulla violenza contro le donne e sulla violenza domestica [...].
2. Dette statistiche comprendono **almeno** i [...] dati **esistenti, disponibili a livello centrale**, disaggregati per [...] tipo di reato:

[...]

[...] numero annuo [...] dei reati denunciati e delle **condanne** [...] per tali forme di violenza, ottenuti da fonti amministrative nazionali.

3. **Gli Stati membri si adoperano per svolgere** [...] indagini sulla popolazione [...] **a intervalli regolari per** valutare la prevalenza e le tendenze per tutte le forme di violenza contemplate dalla presente direttiva. [...]
4. Al fine di garantire la comparabilità dei dati amministrativi in tutta l'Unione, gli Stati membri **si adoperano per raccogliere** i dati amministrativi sulla base di disaggregazioni comuni sviluppate in cooperazione con l'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere e secondo **le norme** [...] da questi elaborate, a norma del paragrafo 5. Essi trasmettono annualmente tali dati all'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere. I dati trasmessi non contengono dati personali.
5. L'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere assiste gli Stati membri nella raccolta dei dati di cui al paragrafo 2 [...] anche stabilendo norme comuni **e tenendo conto delle prescrizioni di cui al paragrafo 2** [...].
6. Gli Stati membri rendono pubbliche le statistiche raccolte. Tali statistiche non contengono dati personali.

7. [...]

## CAPO 7

### DISPOSIZIONI FINALI

*Articolo 45*

[...]

[...]

#### *Articolo 46*

[...]

#### *Articolo 47*

### **Relazione e riesame**

1. Al più tardi entro [*sette anni dall'entrata in vigore della presente direttiva*] gli Stati membri comunicano alla Commissione [...] le informazioni **disponibili** [...] riguardanti l'applicazione della presente direttiva necessarie a consentire alla Commissione di redigere una relazione sul tema.
2. Sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri a norma del paragrafo 1, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione in cui esamina l'applicazione della presente direttiva.

*Articolo 48*

**Relazioni con altri atti dell'Unione**

1. La presente direttiva non pregiudica l'applicazione degli atti giuridici seguenti:
  - a) direttiva 2011/36/UE;
  - b) direttiva 2011/93/UE;
  - c) direttiva 2011/99/UE;
  - d) direttiva 2012/29/UE;
  - e) regolamento (UE) n. 606/2013;
  - f) [...] regolamento (UE) **2022/2065** [...].
  
2. Le misure specifiche di prevenzione, protezione e assistenza alle vittime di cui alla presente direttiva si applicano in aggiunta alle misure previste dalle direttive 2011/36/UE, 2011/93/UE e 2012/29/UE.

## **Articolo 48 bis**

### **Libertà di stampa e libertà di espressione in altri media**

**La presente direttiva non pregiudica i regimi speciali di responsabilità relativi ai principi fondamentali della libertà di stampa e della libertà di espressione nei media protetti esistenti negli Stati membri al momento dell'adozione della presente direttiva, a condizione che tali disposizioni possano essere applicate nel pieno rispetto della Carta.**

## **Articolo 49**

### **Clausola di non regressione**

**[...] L'attuazione della presente direttiva non costituisce un motivo per giustificare una riduzione del livello di protezione delle vittime. Il divieto di tale riduzione del livello di protezione non pregiudica il diritto degli Stati membri di stabilire, alla luce del mutare delle circostanze, disposizioni legislative o regolamentari diverse da quelle in vigore alla data di entrata in vigore della presente direttiva, purché siano rispettati i requisiti minimi stabiliti dalla presente direttiva.**

*Articolo 50*

**Recepimento**

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro [...] *tre anni dopo l'entrata in vigore*. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

*Articolo 51*

**Entrata in vigore**

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

*Articolo 52*

**Destinatari**

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva conformemente ai trattati.

Fatto a Strasburgo, il

*Per il Parlamento europeo*

*La presidente*

*Per il Consiglio*

*Il presidente*